

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

333^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1965

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONI PARLAMENTARI			
Nomina di membri	Pag. 17877	MARIS	Pag. 17884
CONGEDI	17877	TOMASSINI	17880
DISEGNI DI LEGGE		INTERPELLANZE	
Approvazione da parte di Commissioni per-		Annunzio	17908
manenti	17877	INTERROGAZIONI	
Rimessione all'Assemblea	17877	Annunzio	17908
Trasmissione	17877	PER IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DEL-	
Seguito della discussione:		LA PRIMA SEDUTA DELLA CONSULTA	
« Modificazioni ed integrazioni alla legge		NAZIONALE	
20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione del-		PRESIDENTE	17878
la regolamentazione della prostituzione e		ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	17879
la lotta contro lo sfruttamento della pro-		SULL'ORDINE DEI LAVORI	
stituzione altrui » (144):		PRESIDENTE	17908
BERLINGIERI	17891	MONNI	17908
KUNTZE	17895	TOLLOY	17908

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

BONAFINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Murdaca per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifica all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729 » (1360);

« Modifiche all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade » (1361).

Annunzio di nomina di membri di Commissioni parlamentari

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva prevista dalla legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Co-

munità europea dell'energia atomica (CEEA), i senatori Banfi, Braccesi, Carelli, Conte, D'Andrea, D'Angelosante, Ferretti, Messeri, Morino, Passoni, Rubinacci, Samaritano, Santero, Valenzi e Zannini.

Comunico inoltre di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva prevista dalla legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, i senatori Aimoni, Battino Vittorelli, Bolettieri, Chabod, Coppo, Ferretti, Lussu, Montini, Polano e Zaccari.

Comunico infine di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare prevista dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, i senatori Bermani, Caponi, Di Prisco, Fiore, Militerni, Salari, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Viglianesi.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta di un quinto dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il disegno di legge: « Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (1175), già assegnato alla detta Commissione in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni per-

manenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati BRODOLINI ed altri; SERVELLO ed altri. — « Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni » (1327);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Norme per la concessione della " Stella al merito del lavoro " ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro » (1348);

« Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera) » (1349);

ZANE ed altri. — « Devoluzione integrale dei trattamenti minimi ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi » (1352) e: FIORE ed altri. — « Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute operate nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa » (1353), in un testo unificato e col seguente titolo: « Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa ».

Per il ventesimo anniversario della prima seduta della Consulta nazionale

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il 25 settembre 1945 la Consulta nazionale teneva la sua prima seduta.

A venti anni di distanza, il Parlamento italiano sente il dovere di celebrarne l'anniversario per sottolineare la particolare im-

portanza di quella storica data e per ricordare il debito di gratitudine della Nazione nei riguardi della sua prima assemblea democratica.

Sorta con il compito di affiancare l'azione e la responsabilità del Governo nella messa a punto degli strumenti necessari alla ricostruzione degli istituti democratici, la Consulta nazionale ebbe il carattere di un organismo semplicemente preparatorio. Ma, anche se priva della legittimazione del suffragio popolare, per lo spirito che ne animò il proficuo lavoro essa si pose come una pietra miliare nel difficile cammino verso la ricostruzione non soltanto materiale del Paese.

Toccò alla Consulta, infatti, — nel tormentato, oscuro ed incerto periodo dell'immediato dopoguerra — il compito di restituire agli italiani, dopo venti anni di dittatura, il senso della libertà politica e di provare al mondo che l'Italia era capace di affrontare le responsabilità democratiche conquistate a così duro prezzo.

E per mezzo di essa — testimone vigile e partecipe, con le sue discussioni di politica interna ed estera, di ogni vicenda di quei difficili giorni — il popolo italiano ritrovò quella voce così a lungo soffocata e quei dibattiti aperti fra le più opposte tendenze politiche, in Aula o in Commissione, retaggio irrinunciabile di ogni vera democrazia. Capì che la guerra e la rivolta erano finite e che era possibile mettersi al lavoro per superare la crisi che aveva sconvolto tutti i valori morali e per restituire al Paese un minimo di benessere materiale.

La Consulta fu il primo passo verso la democrazia di un Paese che aveva perduto la sua classe dirigente; fu anche un punto di incontro e di fusione tra due generazioni: quella anziana prefascista rappresentata anche da nomi illustri e non dimenticati e quella nuova formata da giovani portatori di diverse e contrastanti ideologie.

Concludendo i suoi lavori, il 26 maggio 1946, la Consulta nazionale affidava agli italiani non soltanto le leggi per l'elezione dell'Assemblea costituente e per lo svolgimento del referendum istituzionale, ma anche — e direi soprattutto — la prima pagina di quella nuova storia parlamentare cui sa-

rebbe toccato il compito, attraverso l'azione delle future assemblee elettive, di registrare le aspirazioni e le realizzazioni della ricostituita comunità nazionale.

Tutto questo fu possibile perchè nella Consulta — appunto attraverso la collaborazione dei vecchi protagonisti della vita politica e della Resistenza con i principali esponenti del mondo del lavoro, dell'economia e della cultura — si realizzò l'unione di tutte le forze vive del Paese, quella unione che, superando ogni contrasto e nel miraggio di una meta luminosa, è la sola impareggiabile compagna di ogni volo per i popoli e per le Nazioni.

Se il valore di una Assemblea fosse costituito soltanto dall'ingegno, dalla competenza e dalla rappresentatività dei suoi componenti, ritengo si potrebbe dire che la Consulta fu insuperata nello svolgimento delle sue funzioni.

Sono certo di interpretare il sentimento unanime del Senato elevando un grato e commosso pensiero alla memoria di quanti di quella eletta Assemblea oggi non sono più e rivolgendo un cordiale saluto a tutti coloro che, dalla tribuna parlamentare, come da tutti gli altri posti di responsabilità e di lavoro, o dal riposo di una raggiunta vecchiezza, hanno la ventura di seguire l'opera iniziata venti anni fa al servizio della democrazia per lo sviluppo civile, materiale e democratico del nostro Paese. (*Vivissimi, generali applausi*).

A N D R E O T T I , *Ministro della difesa*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D R E O T T I , *Ministro della difesa*.
Signor Presidente, onorevoli senatori, come uno degli attuali Ministri che ebbero nel 1945 l'onore di far parte della Consulta nazionale, compio il gradito incarico di portare l'adesione convinta del Governo alla rievocazione, che così opportunamente è stata fatta, di quell'Assemblea.

Pur operando nel breve spazio di tempo di soli otto mesi, la Consulta nazionale rivelò preziose caratteristiche essenziali, prima

fra tutte l'alta capacità di contribuire, in un momento così difficile, alla formazione di una coscienza politica rappresentativa del popolo italiano.

Credo che si possa affermare, con assoluta obiettività, che senza la Consulta non sarebbe stato possibile, l'anno successivo, arrivare a risolvere un problema di dimensioni così imponenti e che trascinava passioni tanto profonde — come il problema istituzionale — attraverso la sola arma del voto e in una atmosfera di grande serenità e di disciplina democratica.

La Consulta, inoltre, segnò un indirizzo che, sia pure in forme differenti — secondo la natura delle Assemblee più strettamente rappresentative — ma con lo stesso spirito, mi sembra vada conservato. Mi riferisco all'indirizzo di chiamare, accanto ai vecchi parlamentari democratici che non avevano tralignato ed ai rappresentanti dei partiti, centrali e periferici, esponenti del mondo culturale, del mondo economico, del mondo sindacale e del mondo combattentistico; un indirizzo che ha permesso di portare nelle Assemblee rappresentative la voce attiva di tutte le forze che contribuiscono a formare la volontà nazionale.

Infine, signor Presidente, associandomi al ricordo, che lei ha fatto, di tutti i nostri colleghi di allora e che oggi non sono più, sia di quelli molto autorevoli, sia degli altri più semplici a cui ha arriso una minore fortuna, mi consenta di rammentare in questa sede proprio questi ultimi ex consultori, ai quali successivamente le fortune politiche non sono state propizie.

Se, in questa occasione della rievocazione ventennale, si potesse fare qualcosa di carattere eminentemente morale per attestare loro che noi non abbiamo dimenticato i nostri antichi colleghi, si compirebbe un atto strettamente doveroso e certamente giusto.

Ritengo, signor Presidente, che quanti parteciparono alla Consulta nazionale, quali che siano stati gli sviluppi successivi della loro carriera, quale che sia stata la differente esperienza che successivamente hanno potuto fare, conservino di quel lavoro un ricordo grato, un ricordo altamente formativo. (*Applausi*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (144)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui ».

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modificazioni che con il presente disegno di legge si vogliono apportare alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota con il nome di legge Merlin, non trovano reali e obiettive giustificazioni. Se poi si tengono presenti le ragioni e il principio che quella legge ispirarono, ci si accorgerà come le disposizioni innovative non sono migliorative, ma peggiorative, e contrastano con il fine che la legge Merlin intese conseguire.

Se critiche sono da muoversi alla legge, sono critiche che riguardano l'aspetto formale e tecnico di essa, per alcune imperfezioni che si riscontrano nella formulazione del precetto penale, nella tipologia di alcuni reati, nella incertezza sul concorso di reati; ma sono imperfezioni che non vulnerano il principio che la sorregge e sul quale essa poggia. E non è certo con le norme proposte, e delle quali ci stiamo occupando, che si apportano gli opportuni ritocchi; anzi, con esse si alterano lo spirito ed il fine della legge.

Si è indotti a pensare che si voglia favorire la tendenza, manifestatasi fin dall'apparire della legge, alla eliminazione di essa ed al ritorno a una disciplina, condannata dai più, che non trova nella maggior parte delle società evolute alcuna rispondenza.

È ancora viva e radicata in taluni ceti una morale sessuale repressiva, sessuofor-

bica potremmo dire, che spesso assume forme e toni da controriforma e che crede, ciò che è irrazionale, alla repressione come unico e salutare rimedio e che non disdegnerebbe di introdurre ancora misure di persecuzione, riecheggianti i tempi della caccia alle streghe. È una certa mentalità che in altri campi, deformando il concetto di morale in moralismo, di pornografia, di osceno, reclama la censura, che è l'equivalente di repressione; e sono due aspetti dello stesso fenomeno.

Ignorano costoro indubbiamente che il rimedio migliore è l'educazione sessuale, problema questo profondamente sentito oggi e del quale ampiamente si occupano non soltanto cultori di sociologia e di psicologia, ma anche cultori di pedagogia, di medicina sociale, di antropologia, di etnologia, alla luce delle esperienze storiche e degli studi sulla vita dei popoli di ogni epoca, dai popoli primitivi a quelli contemporanei.

Vi è poi chi guarda la prostituta con ostilità, considerandola come una fuorviata sociale, da trattarsi alla stregua di un comune delinquente. Ora, non si può escludere che la prostituzione costituisca un sintomo patologico di alcune società, ma non per questo può essere considerata una forma di attività criminale o quasi, da colpire con norme repressive; specie se si pensa che, come scrive il noto antropologo Enriquez nella sua « Storia generale della prostituzione », sono esistite comunità presso le quali le prostitute e l'attività da esse praticata erano tenute in generale considerazione.

Ma senza volere far qui nè la storia nè la sociologia della prostituzione, tema che pur sollecita il nostro interesse, dobbiamo tuttavia rilevare che è una falsa concezione quella che stabilisce un rapporto di interazione tra repressione sessuale ed evoluzione socio-culturale. Al contrario: la documentazione antropologica dimostra quanto sia infondata la pretesa di affermare un rapporto diretto tra repressione e civiltà.

Stando agli studi ed alle conclusioni cui perviene la moderna antropologia, possiamo affermare che, in condizioni ambientali identiche o analoghe, il livello tecnologico, culturale e sociale delle comunità sessualmen-

te represses non è affatto superiore a quello delle comunità sessualmente libere, mentre il tono psicologico, i livelli morali e la loro armonia sociale sono spesso inferiori.

Un legislatore che esigesse direttamente o indirettamente modelli di comportamento conformati ad uno spirito e ad un clima di tabù del sesso si collocherebbe al di fuori della realtà storico-sociale.

La prostituzione certo esiste fin dalle epoche remote della storia e, da un'origine sacra e templare, si trasformò in prostituzione comune.

Osserva Havelock Ellis che il fenomeno della prostituzione nascerà immancabilmente in qualsiasi luogo una libera unione di giovani venga impedita e dove esistano condizioni tali da rendere particolarmente difficile un matrimonio precoce.

Risparmio, per non allargare il tema, altre citazioni sull'argomento. Da quando la prostituta, umiliata e disprezzata, fu ricacciata ai margini, apparve un personaggio spregevole e cinico, tipico di ogni epoca, del quale anche la letteratura si è occupata: il mezzano, il lenone, lo sfruttatore, personaggio che purtroppo ancora prospera.

La prostituta diventò così, nelle mani di esso, un oggetto commerciale e si arrivò all'organizzazione aziendale ed imprenditoriale della prostituzione, con l'istituzione delle case chiuse regolate dalle leggi dello Stato. Con essa alla prostituzione del corpo si aggiunse la prostituzione della dignità della persona umana.

È contro questa regolamentazione che, prima ancora della legge Merlin, incominciò un'accanita lotta in vari Stati. Nel 1923 la Società delle Nazioni aveva dato un'energica spinta al movimento abolizionista, ispirandolo al fine della protezione della donna.

L'ONU, riaffermando il principio secondo cui i popoli delle Nazioni aderenti avevano fede nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, riconobbe che alla prostituzione conseguiva un abbassamento del livello morale della persona che vi si concede e suggerì la chiusura delle case di tolleranza e la severa punizione dei mezzani che spingono un gran numero di donne a fare l'ultimo passo verso la prostituzione.

È questa la categoria di persone che va colpita ed estirpata, come pianta velenosa che cresce parassitariamente sulla miseria altrui.

In questa scia si pone la legge Merlin che mira ad abolire la regolamentazione della prostituzione, solo in quanto costituisce una forma di sfruttamento o quanto meno di limitazione della personalità umana. Ma non si mira con essa a restringere la libertà sessuale della donna, vietandone la prostituzione. Lo Stato, in sostanza, non essendo in grado di reprimere il triste fenomeno della prostituzione, interviene a proteggere la prostituta da chi possa approfittare della menomazione sociale, morale e psicologica inerente all'attività che costei svolge.

Orbene, se questo è il senso della legge, le modificazioni proposte sono più in dissonanza che in assonanza con essa.

Io non mi occuperò degli articoli 3 e 4, argomento del quale si occuperà il collega Preziosi del mio Gruppo; mi occuperò dei primi due articoli.

L'articolo primo, nel testo della Commissione, mentre è pleonastico per la prima parte (numeri 1 e 2) essendo identico nella lettera e nella sostanza all'articolo 5 della legge, è restrittivo della libertà individuale nella seconda parte dove il capoverso dell'articolo, che è sostanzialmente identico al testo governativo, dice che « gli ufficiali ed agenti di Pubblica sicurezza possono invitare le persone che commettono il fatto di cui ai nn. 1) e 2) ad allontanarsi; in caso di rifiuto è consentito l'arresto, e si procede con un rito direttissimo ». Due osservazioni, onorevoli colleghi.

La prima: l'invito ad allontanarsi si risolverà, in pratica, in un divieto ad esercitare la prostituzione. Se un agente segue una prostituta da un luogo ad un altro, dove finirà questa per effettuare le sue prestazioni? Se l'invita ad allontanarsi da una piazza, e questa si reca in un'altra, l'agente la rincorre in quest'altra piazza: e così di piazza in piazza, di strada in strada, questa donna si ritroverà costretta in una specie d'assedio che la ridurrà nell'impossibilità di praticare la sua attività (che per altro, si noti, la legge non vieta, anche se ne vieta alcune manifestazioni).

Ma quello che è più grave è l'altro aspetto: quello dell'arresto facoltativo in caso di rifiuto. Vigente la legge di pubblica sicurezza del 1931, l'articolo 353 del regolamento consentiva l'arresto facoltativo, ma questo non poteva avvenire se non nei casi previsti dall'articolo 236 del Codice di procedura penale. Cioè, l'arresto facoltativo era consentito se il contravventore era stato dichiarato contravventore abituale o professionale, quando aveva commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitualità o professionalità. Ma con la proposta modifica questa condizione soggettiva non è più richiesta. Dunque, si stava meglio quando si stava peggio! Si crea così non soltanto una disparità di trattamento fra contravventore e contravventore, ma si viola anche una norma del Codice di procedura penale, dettata a tutela della libertà individuale. E questo costituisce un grave passo indietro nel cammino della nostra legislazione.

In sede di applicazione, la norma consentirebbe un abuso del potere nel suo esercizio, certamente incontrollabile, da parte della polizia e delle squadre del buon costume, che farebbero continue « retate ». E il testo governativo? Il testo governativo è ancora più drastico; formula molteplici ipotesi, che costituiscono una rete nella quale immancabilmente la prostituta va a cadere o si farà cadere.

Quando si dice: « Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, con atti o parole invita o eccita al libertinaggio, o sosta in luogo pubblico in atteggiamento di adescamento, è punito con l'arresto, eccetera »; quando, onorevoli colleghi, si parla di « atteggiamento di adescamento », basta la genericità della formulazione del precetto per far comprendere come essa non possa rappresentare lo schema di un modello di una norma di condotta penalmente punibile.

Vi è poi l'articolo 2, che contiene ed esprime, a mio parere, un pensiero pressochè assurdo. Dobbiamo abolire la prostituzione! Già prima della legge Merlin e, poi, questa vigente, tutta la giurisprudenza ha ribadito il principio che non costituisce reato il fatto della donna che si concede nella propria

privata dimora, perchè tale fatto (notate) è del tutto estraneo alla struttura dei molteplici schemi contenuti nella legge Merlin, il cui fine specifico è di colpire in maniera adeguata ogni condotta dolosa, volta a promuovere o a fomentare la prostituzione altrui. Ora, se questo è il fine della legge Merlin; se gli schemi strutturali della norma di condotta non sono quelli che si riferiscono all'esercizio della prostituzione in privata dimora, ma sono soltanto quelli che mirano ad impedire lo sfruttamento e la regolamentazione della prostituzione, non si vede come si possa elevare a reato l'esercizio della prostituzione in casa propria, in contrasto non soltanto con l'interpretazione giurisprudenziale della legge Merlin ma anche con lo spirito di quella legge. E si altera così la nozione di « casa di meretricio » introdotta dalla legge Merlin all'articolo 1. All'articolo 1 la legge Merlin dà una nozione di « casa di meretricio » del tutto diversa da quella che era prevista dagli articoli 190 e 191 della legge di pubblica sicurezza, in base ai quali a qualificare un locale « di meretricio » era sufficiente che in esso si esercitasse abitualmente la prostituzione, anche da parte della sola donna che l'occupava.

E non vale dire che la punibilità è prevista solo se il comportamento sia tale da suscitare pubblico scandalo. Questo è un requisito del reato che io non so ancora come qualificare. Lo dobbiamo qualificare come un elemento costitutivo del reato o come una condizione di punibilità? Ieri ho sentito il collega Chabod fare riferimento al Codice penale, e precisamente alla norma che prevede e punisce l'incesto, quando l'incesto determina, genera e produce scandalo.

Orbene, le situazioni sono diverse. Nell'ipotesi prevista dal Codice penale lo scandalo, almeno stando all'interpretazione costante della dottrina e della giurisprudenza, funziona come una condizione di punibilità. Ma la condizione di punibilità di un fatto è un evento estraneo alla condotta dell'agente; lo scandalo non è voluto, ma è invece un elemento obiettivo che si verifica al di fuori del comportamento del soggetto agente e, purchè esista un rapporto di causalità tra il fatto e il pubblico scandalo, è punito

quel fatto che altrimenti non costituirebbe reato.

Invece, nel caso in esame, il comportamento scandaloso è una condotta che rende punibile un fatto che altrimenti non lo sarebbe. Allora, che cosa si punisce: l'esercizio della prostituzione in casa propria o il comportamento scandaloso della prostituta? Se si punisce il comportamento scandaloso della prostituta, esso ricade sotto altri modelli e precetti. Ad esempio, se si vuol ritenere che nell'esercitare la prostituzione in casa propria la prostituta, fuori, vicino casa, o nel balcone, o affacciandosi alla finestra, assuma un determinato comportamento che inciti, che inviti o che reclamizzi se stessa, allora punitela per adescamento; ma non la potete punire per l'esercizio della prostituzione in casa propria.

D'altra parte, non è già insito nel fatto della prostituzione lo scandalo? Che cosa intendiamo per scandalo? Io ho voluto consultare il pensiero della giurisprudenza nell'elaborazione di questo concetto. Il pubblico scandalo, di cui all'articolo 564, relativamente all'incesto (per riferirmi a quanto diceva il collega Chabod) è esattamente inteso come una reazione del senso morale determinata in un gran numero di persone da un fatto riprovevole in sommo grado, qual è l'incesto.

Ma la situazione è diversa: la prostituzione, come attività che colpisce la morale e che ripugna, se non può essere condivisa dal punto di vista morale, è già di per se stessa un fatto che genera scandalo. Quindi, quando si sa che in un appartamento c'è una donna che esercita la prostituzione, e i coinquilini vedono entrare Tizio e poi Caio, e sanno che in quell'appartamento si esercita la prostituzione, questo stesso fatto è già scandaloso; ma se noi, sotto questo pretesto, puniamo la condotta di quella donna come condotta criminosa, risolviamo il tema in un modo solo: dobbiamo dire a quella donna che in casa propria non si può esercitare la prostituzione.

Allora, mentre da una parte lo Stato consente l'esercizio della prostituzione perchè non lo può reprimere, mentre da una parte la legge Merlin vuol colpire soltanto lo sfruttamento e vuol restituire la dignità alla per-

sona umana, anche se è una prostituta, perchè anch'essa ha la sua personalità, con una norma di questo genere, sia pure velata dal requisito « se con il proprio comportamento determina uno scandalo », noi in sostanza, all'atto pratico, finiremmo per reprimere la prostituzione. E ancora: « Il pubblico scandalo è costituito dalla sfavorevole impressione, dal disgusto e dalla ripugnanza che nel pubblico ingenera la conoscenza della turpe relazione » — io sto parlando dell'incesto per poi fare l'analogia e la differenziazione dal comportamento dei colpevoli — « e dalla penosa triste impressione sulla pubblica opinione, essendo naturale ed inevitabile effetto della diffusa conoscenza della relazione incestuosa ».

Ora qui si corre il pericolo di confondere notorietà con scandalo. Se lo scandalo presuppone la notorietà e la conoscenza, non la notorietà e la conoscenza è scandalo.

Quindi non possiamo noi, onorevoli colleghi, in corrispondenza con l'articolo 564 del Codice penale, aggiungere alla fattispecie prevista dall'articolo 2 il riferimento al pubblico scandalo, senza precisare se il pubblico scandalo è un elemento costitutivo del reato nel senso che io lo voglio e quindi con la mia condotta io lo determino oppure se il pubblico scandalo è una condizione obiettiva che sta al di fuori della mia azione e della mia condotta. Se noi introduciamo questo riferimento, onorevoli colleghi, porteremo all'elevazione di reato una condotta che nessuna legge, nessun tribunale, nessun dottrinario, nessun autore di diritto penale ha mai ritenuto reato.

Ecco perchè io penso che non possano essere approvate queste modifiche; ecco perchè all'inizio io ho esordito dicendo che queste modifiche, a mio parere, nascondono la tendenza che dovrà portare poi all'eliminazione della legge Merlin, nascondono una aberrazione moralistica più che morale, nascondono cioè la tendenza sessuofobica a reprimere direttamente o indirettamente la prostituzione; e sarebbe come dire andare contro un fenomeno sociale insopprimibile. Ora, se noi ci preoccupiamo della salute pubblica, se noi ci preoccupiamo di quelli che possono essere gli effetti sull'educazione dei giovani, allora preoccupiamoci di ben altri

aspetti del problema; non trascuriamo i risultati degli studi scientifici di pedagogia, di psicologia sociale; e non trascuriamoli perchè oggi l'indirizzo è un altro e diverso. Dando un'educazione sessuale libera, fondata sulla conoscenza delle cose del sesso, dei costumi, della società, noi possiamo davvero porre le basi per la formazione di una società nuova pura ma non puritana, morale ma non moralistica, affrancata dai tabù, ormai scomparsi sotto il piccone della scienza e del progresso civile e culturale.

Queste sono le ragioni a mio avviso razionali, critiche, giuridiche, sociali ed etiche, che mi portano e che portano i colleghi del mio Gruppo ad opporsi alle modifiche proposte e dal Governo e dalla Commissione alla legge Merlin, che è una delle migliori, anche se non perfetta, sul cammino di questa trasformazione sociale. La legge Merlin che, seguendo i dettami e i principi proclamati dall'ONU, e prima ancora dalla Società delle Nazioni, si è posta sulla scia del movimento abolizionista della regolamentazione della prostituzione, è una legge che va salvaguardata; e se una riforma dobbiamo fare, dobbiamo farla per migliorarla ma non per adulterarla.

Piuttosto, ancora una cosa, e concludo: se il legislatore vuol ritoccare la legge Merlin la ritocchi solo in un senso, inasprisca le pene contro i lenoni, i mezzani e gli sfruttatori; colpisca questi che sono da una parte l'incentivo alla prostituzione e dall'altra le sanguisughe di quelle sciagurate che, purtroppo, per il loro mestiere, dovuto a vizio o a cause sociali ed economiche o a cause biologiche o psicologiche, sono portate, con colpa o senza colpa, alla prostituzione, al meretricio, al commercio del proprio corpo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Onorevoli colleghi, signor Presidente, il disegno di legge n. 144, di cui ci occupiamo oggi, sia pure trasformato dalle Commissioni giustizia ed interni, ha un suo precedente nel disegno di legge presentato il 20 gennaio 1961 al Senato dal Mi-

nistro dell'interno Scelba di concerto con il Ministro di grazia e giustizia Gonella e con il Ministro della sanità Giardina.

Non si tratta di un precedente generico. Le relazioni e gli articoli sono identici, sono cambiati soltanto i nomi dei proponenti: a Scelba si è sostituito Rumor, a Gonella si è sostituito Bosco, a Giardina si è sostituito Jervolino. Ma, come ripeto, i due disegni di legge sono identici, anche nelle virgole.

Che cosa è allora questo disegno di legge presentato nel 1963, identico a quello del 1961, che fu presentato quando non si aveva neppure un dato sulle conseguenze dell'abolizione della regolamentazione della prostituzione? Appare quale è: l'incapacità, da parte di alcune correnti del partito di maggioranza relativa, di accettare una scelta sociale e sociologica che non era condivisa, la scelta operata dalla legge Merlin; appare quale è: la discutibile volontà politica di dimostrare una continuità globale a fini interni di unità di partito.

Le motivazioni generali del disegno di legge n. 1384 e del disegno di legge n. 144, così come le motivazioni della relazione del senatore Monni, sono uguali. Si invoca dapprima l'esigenza di reprimere le forme scandalose assunte dal fenomeno della prostituzione, per la loro immediata incidenza sulla pubblica moralità e sullo stesso ordine pubblico; si continua richiamando la necessità di salvaguardare la morale, il decoro, la rispettabilità delle famiglie che vengono offese sovente in modo grave; e, infine, si richiama la necessità di mettere su un piano di concreta efficacia la lotta contro le malattie veneree.

Sono esigenze, queste, reali e storicamente vere nel senso che corrispondono oggettivamente ad esigenze ugualmente sentite dalla generalità dei cittadini o non sono piuttosto esigenze volute da alcuni soltanto, come istanze di parte, per realizzare una maggiore conformità della società a propri ideali di vita? Ognuno, onorevoli colleghi, è libero di scegliere per sé un determinato modulo di vita, di ispirarsi a modelli o a parametri particolari; ma in sede politica, avvalendosi cioè dello Stato perchè li assuma come principi comuni, nessuno può imporre i propri ideali personali, massime quan-

do, per motivare i provvedimenti, si adducono, come nel caso in esame, inconvenienti che soltanto alla luce di personalissime convinzioni assumono un rilievo traumatizzante.

Si dice che le manifestazioni della prostituzione incidono sulla pubblica moralità e sull'ordine pubblico. Come si deve intendere, quali dimensioni ha, quale contenuto ha una pubblica moralità che accetta ed ha accettato la prostituzione come un illecito morale tollerato? Accetta la prostituzione ma non ne vuole sentir parlare, accetta la prostituzione ma non la vuole vedere. Siamo molto più in là della *pruderie*, siamo nella vera e propria ipocrisia, siamo nel vero, tradizionale tartufismo.

La pubblica moralità non ha nulla a che vedere e non ha nulla da temere dal fenomeno della prostituzione. Può essere l'ordine pubblico, poi, turbato nel nostro Paese dalle manifestazioni esterne della prostituzione? Che cosa dobbiamo intendere, innanzitutto, nell'anno 1965, per ordine pubblico? Dobbiamo intendere quello che la Costituzione ci consente di ravvisare, cioè quell'ordine minimo, per usare un brocardo antico ma vero ancora oggi, *ne cives ad arma veniant*, e null'altro. Se vogliamo veramente rispettare la Costituzione, noi oggi non possiamo ravvisare, nè in essa nè nelle leggi di pubblica sicurezza, un altro concetto di ordine pubblico, altrimenti si distorcono le disposizioni a fini di parte, per conseguire risultati non consentiti.

Ordine pubblico diversamente inteso era quello di una società che voleva apparire moderna e giusta venti anni orsono ed ancor prima, e non lo era; e poichè voleva apparire ciò che non era, aveva bisogno del silenzio, della soffocazione, del velo, del fumo su tutto e dovunque. Anche la mormorazione, allora, turbava l'ordine pubblico, ed ecco la pretesa del silenzio ovunque e su ogni cosa, sul disastro e sul suicidio, sulla fame e sulla disoccupazione, sulla miseria e sulla prostituzione. Ecco già due ragioni, invocate dal disegno di legge Scelba e dal disegno di legge Rumor, oggettivamente e storicamente non vere.

Si dice che la prostituzione turba la morale, il decoro e la rispettabilità della famiglia. Ma io vi domando: come si può

essere assurdi a tal punto? La morale, il decoro, la rispettabilità sono valori intrinseci di ogni famiglia, valori che discendono dalle tradizioni, dal lavoro, dalla tensione ideale, dall'impegno sociale di uno o di tutti i membri del nucleo familiare. Come è possibile che tali valori possano essere lesi da un fatto esterno, da un fatto di altri? Questi valori vengono distrutti nella famiglia se un membro della famiglia, con il consenso o la passiva accettazione degli altri, si dà alla prostituzione. Questi valori vengono lesi se nel nucleo familiare sono accettati supinamente un giocatore, un'adultera, un bevitore. Questi valori dovrebbero essere distrutti tutti — se vivessimo in una società in cui i valori morali fossero veramente quelli che il rapporto dialettico della Resistenza tra società religiosa e movimento democratico laico ha storicizzato nella nostra Costituzione — per quei nuclei familiari in cui uomini e donne ricchi scialacquano patrimoni, sfruttano il lavoro altrui, non pagano le mercedi agli operai, si appropriano del reddito della collettività, confondono il bene proprio ed il proprio patrimonio con il bene e con il patrimonio dello Stato.

Ma se una prostituta passeggia nel mio quartiere, la mia famiglia, se ha saputo meritarsi decoro e rispettabilità, non subirà nessun nocumento. Ed ecco, quindi, una terza ragione oggettivamente, storicamente non vera.

Resta la preoccupazione sanitaria. Onorevoli colleghi, che il problema e la necessità della profilassi venerea esistano non è revocabile in dubbio; il punto è stabilire se i rimedi proposti non siano in contrasto con la legge del 20 febbraio 1958, n. 75; se non siano in contrasto con la Convenzione del 1949 dell'ONU sulla « Repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui »; se non siano in contrasto con i principi generali della nostra Costituzione, di uguaglianza e di libertà, posto che l'attività della meretrice non è ritenuta intrinsecamente in contrasto con i fini dello Stato o comunque non tanto in contrasto da imporne la repressione penale; e, infine, se i rimedi proposti non siano peggiori, come sono, dei mali lamentati.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue M A R I S) . Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che i rimedi proposti siano tutti, nessuno escluso, in contrasto con i fini della legge del 1958, n. 75, che aboliva la regolamentazione della prostituzione; in contrasto senz'altro anche con la Convenzione dell'ONU del 1949.

La legge n. 75 del 1958, con i commi secondo e terzo dell'articolo 5 e con l'articolo 7, assumeva come propri dello Stato italiano, e realizzava, i fini dell'articolo 6 della Convenzione dell'ONU del 1949, che recita testualmente: « Ciascuna delle parti contraenti è d'accordo di prendere ogni misura necessaria per abrogare ogni legge, ogni regolamento e ogni pratica amministrativa secondo cui le persone che si danno o sono sospette di darsi alla prostituzione devono farsi iscrivere su registri speciali, possedere speciali documenti e conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di denuncia ».

Vogliamo noi rendere la nostra società sempre più aderente ai principi sociali delle comunità moderne più progredite? Vogliamo operare affinché questo processo di adeguamento della nostra società non sia interrotto? Allora dobbiamo uniformarci, come ci siamo uniformati, alle Convenzioni, anche se queste Convenzioni non sono state ratificate. Non è questo un dato importante. Sono Convenzioni di una organizzazione di cui noi siamo parte, di una organizzazione universale che è viva, ha detto il senatore Bosco, capo della nostra delegazione all'ONU, che è valida, che mantiene un valore universale, come ha precisato il senatore Bosco, nell'affinità, per la verità un'affinità un po' squallida, realizzata per quanto riguarda il rispetto delle Convenzioni che tutelano i principi generali di libertà.

La Convenzione del 1949 ha avuto soltanto 7 ratifiche, da parte del Brasile, dell'India, del Pakistan, delle Filippine, dell'Unio-

ne Sud Africana, della Jugoslavia, e infine anche della Francia. Ha avuto adesioni generiche da parte dell'Albania, dell'Argentina, di Ceylon, di Cuba, di Haiti, dell'Iraq, di Israele, del Giappone, della Libia, del Messico, della Norvegia, della Bulgaria, dell'Ungheria, della Romania, dell'Ucraina, dell'URSS, della Cecoslovacchia, della Bielorussia, della Polonia, ma neppure tra gli aderenti troviamo nazioni come l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America, la Svezia, l'Italia.

Le nazioni che hanno ratificato la Convenzione, come quelle che vi hanno aderito, tutte hanno violato la legge, come i proponenti vorrebbero che si facesse noi oggi, con la legge che ci viene sottoposta?

Dobbiamo noi, nella universalità dell'ONU, uniformarci a coloro che non si uniformano allo spirito della Carta delle Nazioni Unite o non dobbiamo piuttosto, essendoci, nel 1958, uniformati a questo spirito, mantenerci ad esso fedeli e continuare sulla strada che abbiamo imboccato? Io credo che sia questa seconda la soluzione giusta.

Nella discussione lunga, erudita, appassionata, impegnata delle Commissioni riunite degli interni e della giustizia, furono certamente tenuti presenti gli oggettivi inconvenienti del fenomeno della prostituzione e nei più vi fu la sincera volontà di eliminarli. Ma consentitemi di dire che questa lunga, erudita ed impegnata discussione fu anche inquinata da soggettivi atteggiamenti verso il fenomeno della prostituzione o addirittura da soggettivi atteggiamenti verso i rapporti sessuali, riguardati con biblica intransigenza, secondo la rigida formula della Chiesa di ieri — ripeto, per non essere frainteso, della Chiesa di ieri —: essere la prostituzione e qualsiasi atto sessuale fuori della legge. Lo provano alcuni degli emendamenti presentati, estranei ai fini conclamati dalla legge di difendere la morale

familiare, l'ordine pubblico, il decoro delle famiglie; emendamenti strumentati ad altri fini, di cui non discuto, ma che sono estranei ai fini che lo Stato può e deve assumere come propri, perchè comuni a tutti i cittadini.

Ricorderò, per fare un esempio, due emendamenti: uno del senatore Ajroldi e uno del senatore Zampieri. Col primo emendamento il senatore Ajroldi chiedeva che nella configurazione del reato di adescamento si sopprimesse l'inciso proposto nel testo governativo: « e in modo da suscitare pubblico scandalo »; rendendo evidente la volontà di colpire l'adescamento come fatto autonomo, per il suo peccaminoso contenuto intrinseco. Ed ancor più significativo l'emendamento del senatore Zampieri, il quale non solo chiedeva che « chiunque, in luogo pubblico, o aperto al pubblico sostì in attitudine di adescamento, ovvero con atti o parole inviti od ecciti al libertinaggio » fosse colpito con quattro mesi di reclusione; ma chiedeva che la medesima pena fosse inflitta anche a chi « prende parte al libertinaggio ».

Nessuno, e tanto meno noi, si erge a difensore di una attività riprovevole dal punto di vista sociale. Non è più concepibile l'etèra dei tempi di Solone, che, nell'Attica antica, viveva rispettata e circondata di prestigio, in una posizione a volte migliore di quella delle matrone. Nella nostra società è il lavoro socialmente produttivo che dà diritto di cittadinanza; nel lavoro si attua la personalità dell'uomo e si conquista la libertà. Non si ritorna indietro. Ma non si può neppure tornare, onorevoli colleghi, ai tempi in cui Messalina, per soddisfare le sue voglie nei lupanari della suburra, si copriva le chiome nere con la parrucca bionda delle prostitute; nè ai tempi dell'èvo di mezzo, nei quali si imponeva alla prostituta di vivere in un ghetto e di distinguersi da ogni altra donna con un particolare mantello. E infine, senatore Monni, non vorremmo tornare agli statuti di Sassari, che disponevano il taglio del naso per l'uomo ed il rogo per la donna che si fossero introdotti nei bagni destinati all'altro sesso o avessero commesso atti di impudicizia in pubblico, o

avessero comunque violato la morale. (*Commenti*).

Mi sono domandato anche, dopo aver ascoltato interventi molto informati, come quello del senatore Samek Lodovici, e dopo aver studiato i dati statistici che egli ci ha sottoposto: è vero che l'abolizione della regolamentazione della prostituzione nell'anno 1958 ha determinato, dopo di allora, un aggravamento della situazione sanitaria del nostro Paese, sotto il profilo del contagio venereo? Non avete fatto caso al fatto che, nonostante la prostituzione sia stata regolamentata, dal 1810 o 1812, sull'esempio della regolamentazione napoleonica, nonostante le due visite settimanali alle prostitute nelle case cosiddette « chiuse », si sia registrato un costante incremento del contagio venereo?

Consentite anche a me di citare una breve statistica, e di leggervi quanto scrivono il professor Cesare Geri, il professor Piero Fuci e la professoressa Matilde Angelini Rota in un opuscolo intitolato: « Aspetti medico sociali della prostituzione, con particolare riferimento alle attuali norme di legge », pubblicato dall'Istituto italiano di medicina sociale nel 1964. « Va ricordato in proposito » dicono gli autori « che prima della seconda guerra mondiale il numero dei casi di sifilide primo-secondaria rilevati presso i dispensari antivenerei era particolarmente elevato ». Ad esempio essi furono 20.088 nel 1937, 32.743 nel 1938, 33.729 nel 1939: seguirono un ordine progressivo. Ed eravamo sotto l'impero di una legge severa di regolamentazione, che prescriveva visite mediche bisettimanali alle prostitute.

Si potrebbe opporre che era un periodo in cui non erano ancora conosciuti e usati gli antibiotici. Ebbene, veniamo ai contagi di sifilide accertati in seguito.

Gli autori ci dicono che « i nuovi contagi di sifilide, vale a dire le forme primarie e secondarie, accertati presso i dispensari dermatologici comunali e in quelli annessi alle cliniche dermatologiche e agli ospedali che, secondo i dati ufficiali del Ministero della sanità, erano scesi nel 1954 a 1.824, sono progressivamente risaliti a 2.289 nel 1955, a 2.697 nel 1956, a 2.701 nel 1957, a 3.222 nel

1958 », in anni in cui la prostituta continuava ad essere visitata due volte alla settimana nelle cosiddette « case chiuse »; e c'erani gli antibiotici. E, vedi caso, i nuovi contagi salgono ancora nel 1959 e nel 1960 per poi ridiscendere nell'anno 1962.

« Aggiungiamo » dicono gli autori « che anche i casi registrati presso le Forze armate hanno fatto rilevare uno spiccato aumento della sifilide fino al 1961: da 119 nel 1957 a 715 nel 1961. Nel 1962 i casi sono stati 708. Dai dati raccolti per l'anno 1962 non risulta un ulteriore aumento di nuovi casi di sifilide e la malattia mostrerebbe una certa tendenza alla flessione ».

Si dice anche che la situazione sia più grave nei grandi centri, dove si raccoglie e si spande per i parchi e per le vie pubbliche lo stuolo delle prostitute. Anche a questo proposito vorrei ricordarvi, citando dagli atti dell'XI Convegno nazionale dell'Associazione ispettori dermosifilografi tenutosi a Roma il 9 e il 10 novembre del 1963, che non è vero che nelle grandi città, dove ci si lagna che il vizio con improntitudine si mostri nelle vie pubbliche, vi sia un aggravamento della malattia, anzi è se mai vero il contrario. Presso il servizio sanitario dell'ufficio nazionale di immigrazione a Milano fra il 1958 e il 1962 furono visitati 69.970 operai italiani, prima che uscissero dall'Italia per entrare in Francia. Fu riscontrato che gli operai di provenienza dall'Italia settentrionale rivelavano un'indice di malattia del 3,54 per mille, quelli provenienti dall'Italia centrale del 3,74 per mille, quelli provenienti dall'Italia meridionale del 5,10 per mille e quelli provenienti dall'Italia insulare dell'8,7 per mille. Non solo, ma queste percentuali aumentano sì tra il 1958 e il 1962, ma aumentano solo a causa dei risultati riferiti all'Italia del sud e all'Italia insulare. L'Italia del nord passa dal 3 al 4 per mille, l'Italia centrale dal 4 scende al 2 per mille, il sud dal 3 sale all'8 per mille e l'Italia insulare passa dal 5 al 16 per mille. Onorevoli colleghi, al di là delle statistiche, che variamente citiamo, penso che con onestà tutti dobbiamo convenire che il rapporto causale fra l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e il tasso di infe-

zione venerea del Paese è un rapporto causale quanto meno opinabile e comunque non provato; mancano statistiche che abbiano un senso, statistiche nazionali, che tengano conto di tutto il mondo eterogeneo del mercimonio carnale, il cui rilievo è dimostrato da recenti statistiche riferite da alcuni grandi centri degli Stati Uniti d'America, dove l'enorme incremento nelle infezioni veneree è emerso proprio visitando gli etero o gli omosessuali. Mancano statistiche serie. Noi le abbiamo chieste, le chiedono gli studiosi. Quando nel 1961 il ministro Scelba, di concerto con il ministro Gonella e con il ministro Giardina, presentò il gemello del disegno di legge oggi in esame, il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale nominò una Commissione di studio, per stabilire il rapporto causale eventualmente esistente fra l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e le infezioni veneree, una Commissione di alta competenza e di altissimo prestigio, che si articolò in una Sottocommissione giuridica presieduta dal primo presidente onorario della Corte di cassazione dottor Mario Borelli, composta di giudici e professori come Vincenzo D'Orsi, Giovanni Rosso, Adolfo Beria di Argentine, Giuseppe Brusasca, Edoardo Clerici, Antonio De Falco, Cesare Degli Occhi, Angelo De Mattia, Mario De Ruggero, Mario Dondina, Francesco Donati di Miliardo, Enrico Fabrizio, Carlo Lancellotti ed altri; in una Sottocommissione medica e in una Sottocommissione sociologica. Ebbene, la Sottocommissione sociologica concludeva così i suoi lavori: « Per quanto riguarda l'aumento delle malattie veneree, la Sottocommissione, riconosciuta l'importanza del fenomeno, avverte che esso, risalendo al 1955... » gli unici dati di cui disponeva il ministro Scelba, di cui disponeva il ministro Rumor e di cui si avvalsero le Commissioni di studio risalivano al 1955, ad una epoca antecedente all'abolizione della regolamentazione! « ...e concernendo la generalità dei Paesi non può considerarsi una conseguenza dell'applicazione della legge numero 75. Auspica indagini statistiche su larga scala, rigorosamente condotte e tali da

ovviare alla parzialità dei dati sin qui raccolti ».

Come si può pervenire a provvedimenti così gravi, che incidono sul tessuto della nostra convivenza sociale, senza conoscere esattamente la realtà? La prevenzione delle malattie veneree non è un problema soltanto di legislazione, è un problema anche di propaganda e di ammodernamento delle strutture sanitarie e profilattiche.

Io vorrei ricordare qui una esperienza, che ritengo meritoria, condotta dal Centro lombardo per l'educazione sanitaria del popolo, il quale dapprima ha affrontato il tema dell'educazione e della profilassi sessuale in centri sociali per i giovani fra i 16 e i 18 anni, poi ha tenuto, con il consenso delle autorità scolastiche, un corso pilota nelle scuole e dall'anno 1960 fa tenere regolarmente conversazioni nelle scuole dal dottor Orlandini e da uno psicologo, il professor Quadrio, i quali trattano dapprima il problema nelle sue attinenze anatomo-fisiologiche, con particolare riguardo alle finalità genetiche della donna, e quindi affrontano gli aspetti psicologici della pubertà e della post-pubertà. Ecco quello che si dovrebbe fare e che è auspicabile che si faccia, se si vuole operare concretamente: ampliare queste esperienze, estendere siffatte conversazioni a tutti i corsi regolari di scienze, in armonia con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, che prevede proprio, tra l'altro, l'estensione dell'educazione sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado.

Dunque, del disegno di legge in esame i due primi articoli non trovano fondamento in reali pericoli di danno al costume e alla morale del nostro Paese, e il terzo articolo si fonda su qualche cosa di meno di una presunzione, si fonda su una opinione sprovvista di prove. Se vi sono dei comportamenti che disturbano, come certamente vi sono — non neghiamo la realtà nè chiudiamo gli occhi su quanto accade intorno a noi — esistono già le leggi per colpirli adeguatamente, non c'è bisogno di crearne delle altre. L'articolo 5 della legge del 1958 stabilisce che « sono punite con l'arresto fino ad 8 giorni e con l'ammenda da lire 500 a lire

2.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso che in luogo pubblico o aperto al pubblico invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto o che seguono per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio ». Ma che cosa vogliamo di più? È stata mai applicata questa disposizione di legge? È stato mai celebrato un processo a carico di prostitute per invito al libertinaggio in modo scandaloso? È stata mai comminata la pena di 8 giorni? Come si può allora chiedere strumenti più drastici, aggravamenti di pene quando del precedente strumento legislativo non si è neppure tentato l'uso? Si applichi prima quella legge e poi, sulla scorta dell'esperienza, si potrà dire se è o non è sufficiente.

Tra l'altro, l'articolo 5 della legge Merlin, che la maggioranza relativa è riuscita ad introdurre all'ultimo momento, ha ricalcato pedissequamente l'articolo 208 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La formulazione è pressochè identica, avuto riguardo alla natura del reato; la differenza è soltanto nella misura della pena, che la legge Merlin indica fino a 8 giorni di arresto e nell'ammenda, mentre l'articolo 208 la indicava nell'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ha mai dato, quella famosa legge di pubblica sicurezza, un qualsivoglia frutto, un qualsivoglia risultato utile durante il lungo periodo in cui avrebbe potuto essere e non è mai stata applicata? Non servì a nulla e non serve a nulla ritornare all'antico, non serve a nulla inasprire la misura della pena stabilita in una precedente legge quando di questa non si è fatto nessun uso.

Se qualche cittadino ritiene di essere lesso personalmente e direttamente ha già nel codice penale la norma cui richiamarsi: l'articolo 660, in virtù del quale « chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l'arresto fino a 6 mesi ». Che cosa volete di più? Vi è la possibilità di colpire l'adescamento scandaloso quando sia fatto in pubblico; vi è la possibilità di colpire l'adescamento stesso quando, pur non toccando i limiti di pubblico scandalo, molesta qualcuno: vo-

lete proprio dilaniare le peccatrici, volete ergervi a giudici supremi, con un discorso escatologico che raggiunge i fini ultimi della vita, contro sventurate che, tutto sommato, sono più vittime che nemiche della società in cui vivono?

Non vi è ragione per inasprire pene o per creare nuovi titoli di reato, commettendo, come si vorrebbe fare, assurdità giuridiche che potrebbero soltanto renderci ridicoli e trascinarci nel discredito di fronte a tutti gli operatori del diritto del nostro Paese. Si vuole gabellare come bene giuridico protetto quello che nel nostro ordinamento — cioè il pubblico scandalo — è sempre, soltanto, e non può essere altro che una condizione obiettiva di punibilità. Si trasforma surrettiziamente un illecito morale tollerato in un illecito penale sanzionato.

Onorevoli colleghi, per tre ragioni non ve ne e per una ragione non provata si vorrebbe ripristinare la regolamentazione. E nessuno venga a dire che non è vero, nessuno venga a tentare acrobazie logiche tra la premessa maggiore e le conseguenze; nessuno venga a tentare funambolismi lessicali sul primo comma o sul secondo comma e sulla virgola e sull'inciso, perchè la conclusione, comunque si prenda il disegno di legge, da capo o da coda, non è che una: una nuova regolamentazione della prostituzione.

Tutti hanno dubbi sul mostro giuridico-sociale che è questo disegno di legge: ha dubbi il relatore Monni, e ciò gli fa onore; ha dubbi il Ministro della giustizia Reale, che non fu proponente, e ciò fa onore al ministro Reale; ha dubbi gravi la dottrina.

Noi discutiamo di un disegno di legge per il quale lo stesso relatore senatore Monni ha scritto: « Avuto l'incarico di riferire su questo disegno di legge, lo esaminai attentamente, traendone l'impressione che esso potesse far nascere perplessità d'ordine giuridico e costituzionale. Perciò ritenni opportuno curare la stesura di uno " schema di relazione " che, diffuso fra i colleghi delle due Commissioni, valesse a richiamare la loro attenzione sui punti eventualmente controversi o discutibili ».

E prosegue: « Il vostro relatore espose ampiamente i criteri della legge, le difficoltà,

le perplessità contenute nel parere, la necessità che, sia pure con gli emendamenti che si ritenessero necessari, la legge venisse approvata ». Quanto cauto, come giustamente perplesso!

E ancora: « Può darsi che il testo che le Commissioni congiunte pervennero ad approvare nella seduta del 21 ottobre ultimo scorso dia ancora luogo a critiche e rilievi ». Sì, senatore Monni, molte critiche, molti rilievi!

È pieno di dubbi il ministro Reale che, come lealmente ci comunica il relatore, nel suo intervento si dichiarò favorevole all'articolo 1, ma manifestò talune incertezze sugli articoli 2 e 3, precisando che l'articolo 2 dovesse indicare in modo più esplicito che la disposizione tende a colpire non l'esercizio personale della prostituzione, ma gli aspetti e abusi esterni di essa.

È piena di dubbi la dottrina. Vi leggerò le conclusioni del professor Giacomo Delitala, Presidente della Sottocommissione giuridica istituita presso il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, in relazione al disegno di legge Scelba, gemello del disegno di legge di cui ci stiamo occupando: « Una riforma della disciplina fornita dalla legge n. 75 del 1958 non può non implicare una scelta di fondo tra i molteplici interessi in conflitto. Ciò posto, non mi sembra che si possa conciliare il proposito di mantenere inalterati i criteri fondamentali che hanno ispirato la legge del 1958 con le profonde innovazioni contenute nel disegno di legge n. 1384, d'iniziativa governativa, e con le proposte avanzate dalle Sottocommissioni giuridica e medica. Prima fra tutte mi sembra sommamente discutibile la richiesta di estendere i poteri della Pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria, che si risolverebbe in qualche modo nel ripristino del sistema della registrazione delle prostitute. Così facendo verrebbe frustrata la *ratio* fondamentale della riforma Merlin che tendeva, come è noto, all'eliminazione di ogni discriminazione istituzionalizzata tra i cittadini del nostro Paese. A mio avviso, si possono far salve le preoccupazioni per la salute pubblica rendendo operative le disposizioni della vigente legge 25 luglio 1956, n. 837, poten-

ziando cioè l'organizzazione dell'autorità sanitaria, sulla falsa riga delle proposte della Sottocommissione medica e delle osservazioni della Sottocommissione sociologica. Parimenti discutibili mi sembrano le nuove ipotesi di reato configurate nel disegno di legge governativo, massime quella che vorrebbe colpire la prostituzione esercitata nella propria abitazione».

E la Sottocommissione sociologica concludeva così: «In base alle considerazioni precedenti, la Sottocommissione sociologica, nella sua maggioranza, ha inteso far valere il principio che anche la prostituta è pur sempre un cittadino con diritti e doveri garantiti costituzionalmente. Per quanto patologico sia, dal punto di vista sociale, il suo comportamento, e dal momento che la prostituzione non costituisce un reato, qualsiasi discriminazione in suo danno non può che venire considerata illegittima, e ciò non tanto per un interesse di natura individuale, di difesa cioè della personalità delle prostitute e di garanzia alla loro attività, quanto soprattutto per un interesse di natura sociale e cioè di difesa del cittadino in genere da qualsiasi tipo e forma di discriminazione che non abbia il proprio fondamento nel compimento di un illecito giuridico. In una società democraticamente ordinata, non hanno ragione di sussistere discriminazioni di nessun genere. A questo principio, che non può essere infranto neppure e solamente nei confronti delle prostitute, senza con ciò mettere in questione un cardine di vitale importanza dell'ordinamento democratico, la Sottocommissione sociologica ritiene doversi subordinare lo stesso interesse della difesa della salute pubblica».

Onorevoli colleghi, stiamo muovendo passi incerti sulla via di un incerto processo democratico, sovente contestato con lucida volontà da chi vorrebbe conservare intatte le strutture di una società privilegiata. Facciamo in modo che alle contestazioni coscienti dei veri nemici della democrazia non si aggiungano le contestazioni di chi, nell'illusione di costruire una società più giusta, di costruire una società più morale, combatte spettri che soltanto la sua fantasia ingigantisce e, lungi dal pervenire ad una

società più morale, rispinge la società nelle ombre da cui è appena uscita. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Berlingieri. Ne ha facoltà.

B E R L I N G I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, bisogna lealmente convenire che la legge del 20 febbraio 1958, n. 75, la quale ha abolito la regolamentazione della prostituzione, la legge Merlin, non ha affatto evitato gli inconvenienti per la salute pubblica e non ha dato in verità quei benefici effetti che si proponeva. Quasi tutti i Procuratori generali hanno dato un segnale di allarme per quanto riguarda l'aumento delle affezioni veneree, e professori di chiara fama hanno posto in rilievo i gravi inconvenienti derivanti dall'applicazione della medesima legge. Fra gli altri, i professori Chiarolanza, Ferrara, Cucco, Crosti, direttore della clinica dermoceltica di Milano, ed il professor Decrey, presidente nazionale dei dermoceltici italiani. Invero la mancata vigilanza sanitaria ha annullato i controlli, sicchè si è avvertita la necessità di nuove norme per la profilassi delle malattie veneree e per rendere più accurata ed efficiente l'opera di educazione, soprattutto fra i giovani, per prevenire i mali.

In precedenza fu presentata dall'onorevole Giuseppe Gonella una proposta di modifica della legge Merlin, e l'allora Ministro della sanità, onorevole Giardina, nel 1960, pose in rilievo la necessità di rendere obbligatoria la denuncia dei casi di lue, di esercitare continui controlli dei malati, di ricercare i casi ignorati con accurati esami. Senza falsi pudori e falsi scrupoli bisogna adottare quelle modifiche che si rendono necessarie e indispensabili per la tutela della sanità pubblica.

Non dico che si debba tornare alla regolamentazione della prostituzione e alla riapertura delle case di meretricio, ma è urgente e necessario che si proceda a frequenti e rigorosi controlli sanitari nei confronti delle donne che esercitano effettivamente la prostituzione, in modo da contenere le

malattie veneree, e superando evidenti difficoltà. La realtà è che, nonostante la legge Merlin, la prostituzione continua, e anche con nuove forme. Oggi parecchie « donnine allegre » sono motorizzate, e provvedono al trasporto dei « clienti » portandoli poi a domicilio; si conoscono le zone in cui esse esercitano il meretricio abitualmente. Sicchè occorre subito cercare di risolvere questo problema con decisione, mettendo da parte i preconcetti e ogni puritanesimo.

Indubbiamente valide sono le norme integrative contenute nel disegno di legge in esame. Il fenomeno della strada infestata da passeggiatrici è un indecoroso spettacolo di oscena propaganda per gli adolescenti i quali, mentre sono soggetti al divieto di accedere in tanti locali pubblici, hanno tuttavia l'agevole possibilità, per la strada, di essere posti a contatto con un mondo ancora più perverso e osceno di quello che potrebbero osservare attraverso la visione degli spettacoli.

Allarmanti sono i fenomeni che la polizia criminale denuncia; impressionante la recrudescenza dei delitti, che vanno dall'assassinio di « mondane » all'enorme aumento delle aggressioni contro la libertà sessuale, denunciato dalle statistiche rilevate dai Procuratori generali nei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario presso le varie Corti di appello.

Pertanto la nostra evoluzione giuridica e sociale reclama urgentemente la revisione delle norme di specie. Il Ministro Guardasigilli, nel decorso anno, ha riconosciuto la necessità di dette modifiche, in maniera da fronteggiare il fenomeno ambulante, l'adescamento, e le conseguenze di ordine sanitario. La turpe organizzazione del vizio si fa sempre più esperta: *call-girls*, *clacson-girls*, meretrici motorizzate che adescano con discreti ma significativi colpetti di clacson, eccetera. La polizia ha cercato di stroncare in ogni modo tale fenomeno, che è preoccupante per la sicurezza e la morale pubblica, anche con il ritiro delle patenti alle « ragazze-taxi », ma ogni misura di sicurezza si è rivelata purtroppo inefficace, per cui la situazione rimane immutata.

Anzi, le meretrici appiedate hanno fatto ricorso a un sistema già escogitato e attuato: l'acquisto o l'affitto di un appartamento, dove ricevono gli ospiti. Il fatto ha già formato oggetto, sotto il profilo dell'applicabilità dell'articolo 3 della legge Merlin, di giudizio da parte della Corte di cassazione, la quale, con sentenze del 31 ottobre 1958 e del 24 novembre 1959, ha affermato il principio che l'esercizio dell'immorale attività da parte di una donna sola nella propria casa, anche a fine di lucro, non costituisce il reato previsto dal n. 1) dell'articolo 3 della legge Merlin. E anche successivamente, in maniera costante, la giurisprudenza concorde ha ritenuto che non possa ritenersi casa di prostituzione l'abitazione di una donna che vi si prostituisca, mancando i necessari requisiti di attrezzatura e di struttura organizzativa che si realizzano con l'intervento di persona diversa dalla prostituta.

Occorrono dunque efficaci norme che introducano la condizione di punibilità del pubblico scandalo. Con tale finalità è stata proposta la norma di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, il quale punisce l'esercizio continuativo della prostituzione in qualsiasi locale, anche se destinato a propria abitazione, allorquando ricorrano le modali circostanze della notorietà e del pubblico scandalo.

Bisogna però rilevare con tutta serenità che la condizione della notorietà sarà quanto mai pericolosa e indurrà a perplessità l'interprete e i giudici. Infatti, un cartello o una piastrina alla porta d'ingresso che conclamasse l'esercizio del meretricio potrebbe caratterizzare la notorietà; ma se si dovesse riscontrare la notorietà stessa nell'andirivieni degli ospiti o nella conoscenza obiettiva della località, non vi è dubbio che tali circostanze sarebbero così ovviamente insite nel fatto esteriore e naturale dell'andirivieni e della esteriore ed obiettiva conoscenza che, non essendo azioni dipendenti da diretta e dolosa volontarietà della meretrice (viene qui chiamato in causa il rapporto di causalità di cui all'articolo 40 del nostro Codice penale), esse non potrebbero mai essere addebitate alle prostitute. Ne con-

segue che pleonastica ed ininfluyente è la modalità della notorietà.

Quanto al pubblico scandalo, la formulazione legislativa del pubblico scandalo, rimessa alla valutazione del giudice, potrebbe in pratica condurre a pronunce sconcertanti non soltanto sotto il profilo della difformità di criteri relativi agli estremi e al concetto di pubblico scandalo, ma anche sotto il profilo dell'incertezza degli elementi di prova in ordine allo stesso.

Inoltre sorge spontanea la domanda: se il meretricio di per sè non è punito, se le meretrici non lo possono esercitare in locale privato proprio o preso in fitto, dove è possibile esercitare il meretricio stesso? Come può sorgere un pubblico scandalo se la donna sta tappata in una casa propria o da lei direttamente tenuta e condotta? O esso sorge dal fatto stesso che i vicini sanno quanto accade al di là di quelle porte e di quelle pareti? Ma allora si punirebbe la circostanza della semplice conoscenza? Però tale conoscenza non potrebbe mai costituire e concretare pubblico scandalo, la cui generica accezione darebbe luogo a persecutorie denunce.

Nè potrebbe qui giovare l'accento alle « case squillo » che viceversa sono vere e proprie case di prostituzione nelle quali la prostituzione è attrezzata, organizzata ed esercitata da molte e diverse donnine, il che concreta il complesso degli estremi di vere e proprie case di prostituzione.

Giustamente il relatore senatore Monni, con la sua consueta ed intelligente acutezza, ha osservato che « tanto nella legge Merlin quanto in questo disegno di legge non è vietato che una donna eserciti il meretricio, anzi è chiaramente presupposto che le meretrici esistano. Si tratta di vedere, di studiare, di regolamentare il modo con cui possano esercitare questa loro attività. L'umanità è quella che è, ed è illusorio sperare che in un campo così profondamente soggetto alle seduzioni dell'istinto sia possibile una autodisciplina che valga ad evitare scandali, inconvenienti e danni ».

A me pare che migliore sarebbe la seguente formulazione dell'articolo 2: « Chiunque, notoriamente in qualsiasi locale diverso

dalla propria abitazione, eserciti continuativamente la prostituzione in modo da suscitare pubblico scandalo o recare altrui molestia è punito eccetera ». In tal modo non solo la norma non sarebbe eccessiva in quanto rispetterebbe la discrezione del chiuso e appartato ambiente della propria abitazione in ossequio al principio della inviolabilità del domicilio sancito dall'articolo 14 della Costituzione, ma si farebbe riferimento al concetto già codificato dall'articolo 670 del Codice penale del divieto di recare molestia alle persone per biasimevole motivo; nel quale concetto di molestia e disturbo rientrerebbero anche gli effetti stessi del pubblico scandalo. Ed inoltre si punirebbe lo esercizio della prostituzione cioè la sua continuativa attività, svolgentesi in ambiente diverso dall'abitazione e quindi in luogo appositamente prescelto e per il quale non sono più consentiti nè la discrezione, nè il rispetto, dovuti soltanto per l'abitazione. In ogni caso, sono d'accordo con l'onorevole relatore che, per una maggiore concretezza del reato, si aggiungano dopo le parole: « pubblico scandalo » le seguenti: « e recando altrui molestia ».

Riguardo alla sanzione comminata dallo stesso articolo 2, mi si consenta di esprimere la più viva perplessità. Infatti, mentre il precedente articolo 1 abolisce l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sostituendolo con una nuova norma che commina la pena dell'arresto fino a 4 mesi o dell'ammenda da lire 8 mila a lire 80 mila, il successivo articolo 2 dispone: « La stessa pena prevista nel primo comma dell'articolo 5 si applica a chiunque eserciti la prostituzione » eccetera. Ma qui si fa rivivere l'articolo 5, soppresso e sostituito dal precedente articolo 1. Tanto è vero che l'articolo 2 del testo governativo contiene espressa penalità. E si applica per l'articolo 2 quale penalità: quella dell'articolo 5 già soppresso, o quella del precedente articolo 1, al quale nemmeno si fa richiamo? E se il richiamo alla penalità dell'articolo fosse consentito per punire la ipotesi prevista dall'articolo 2, ne scaturirebbe questa assurda conseguenza: che lo esercizio effettivo, scandaloso e molesto della continuativa e notoria prostituzione sa-

rebbe punito alla pari del semplice invito al libertinaggio. Il che non è certo nè equo, nè logico. E per evitare confusioni, equivoci e contestazioni, ritengo necessario che lo stesso articolo 2 commini la sanzione punitiva dell'esercizio della prostituzione in maniera chiara ed espresa, e con apposita pena. È superfluo osservare come sia giovevole non soltanto che esista la norma legislativa, ma che questa sia chiara e non dia luogo ad equivoci.

Per quanto riguarda l'articolo 1 così come proposto nel testo delle Commissioni 1ª e 2ª, ritengo che debba essere soppresso il terzo comma, contrassegnato col n. 2), il quale dispone: « seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio ».

È superfluo aggiungere ciò, perchè il seguire per via le persone non costituisce una ipotesi diversa da quella prevista nel n. 1), ma una semplice modalità del concetto ampio dell'invito al libertinaggio, sia che la donna inviti sostando per strada, sia che inviti seguendo le persone. Sicchè mi pare che le due modalità predette possano essere unificate in un'unica disposizione legislativa, con la formulazione così come proposta nel mio emendamento. Ed inoltre non si comprende perchè il n. 2) richiede che l'invito sia fatto « con atti o parole », mentre ciò non è richiesto dal n. 1). Ed ancora non si comprende perchè, mentre per le persone che invitino sostando è richiesto il modo scandaloso o molesto, invece siffatto modo non è richiesto per le persone che invitino seguendo. È ovvio che il modo molesto inerisca al fatto stesso del seguire le persone; ma si rimane perplessi per la esclusione del modo scandaloso nella ipotesi che l'invito venga rivolto seguendo le persone.

In fondo il sostare ed il seguire sono, per chi inviti, due comportamenti della estrinsecazione dell'invito stesso che non possono diversificarsi, quanto alla repressione dell'invito al libertinaggio, sino al punto da richiedere sostanziali modalità diverse. Pertanto, per parità di trattamento, ritengo che in ogni ipotesi si debba richiedere che l'invito sia rivolto in modo scandaloso. Altrimenti si verificherebbe questa incongruente conseguenza: che chi inviti al libertinaggio sen-

za seguire le persone è punito se ciò faccia in modo scandaloso o molesto, mentre chi inviti seguendo le persone è punito anche se ciò faccia senza produrre scandalo. Il seguire di per sè costituisce molestia e quindi non occorre dire « che debba avvenire in modo molesto », ma occorrerà, come per chi inviti sostando, che l'invito al libertinaggio anche seguendo le persone debba essere fatto in modo scandaloso.

Infine non si spiega perchè, mentre per coloro che invitino sostando non è richiesto che l'invito venga rivolto con atti o parole, invece ciò sia richiesto per chi inviti seguendo le persone. Eppure ritengo che proprio per chi soste sia necessario che l'invito sia rivolto con atti o parole, appunto per non creare equivoci nel comportamento o nell'atteggiamento di chi si soffermi. Pertanto, per evitare queste contraddizioni e questi equivoci, mi sembra più esatto e sufficiente adottare la formulazione del n. 1) dell'articolo 1 nel testo proposto dalle Commissioni 1ª e 2ª, sopprimendo il n. 2) dell'articolo stesso o magari unificando le due ipotesi di chi soste e di chi segua invitando con le medesime modalità: in modo scandaloso o molesto. Inoltre nel successivo comma dell'articolo 1 è detto: « La pena è aumentata se il fatto è diretto verso i minori di 18 anni ». È questa una particolare ipotesi di aggravamento della pena, la quale però non comprende quella prevista dal secondo comma dell'articolo 1 di cui al testo governativo, cioè se il fatto stesso è commesso in presenza di minori di 18 anni.

P R E Z I O S I . Allora devono chiedere la tessera? Devono chiedere: lei ha meno di 18 anni?

B E R L I N G I E R I . Io difendo il testo governativo; o lei non mi ha seguito o non ha capito nulla.

Per vero, il profondo turbamento dei minori di anni 18 avviene non soltanto quando l'invito al libertinaggio sia diretto verso i minori di 18 anni, ma anche quando detto invito sia fatto alla presenza di costoro. Pertanto, detta disposizione deve essere più compiutamente così formulata: « La pena è

aumentata se il fatto è diretto verso i minori di 18 anni o è commesso in loro presenza ».

Per ultimo, sono d'avviso che debba essere soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 1 il quale dispone: « I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria », poichè ritengo superflua tale aggiunta. Inoltre all'articolo 3 dovrebbe essere soppresso l'inciso: « o siano sottoposte di esercitare la prostituzione ». Sembra eccessivo fare assurgere il sospetto ad ipotesi oggettiva di disposto legislativo con parificazione all'esercizio effettivo della prostituzione, che è l'unico e vero oggetto e del presente disegno di legge e della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Infine reputo necessario che nel secondo comma dell'articolo 3 alle parole: « È fatto obbligo alle persone » vengano aggiunte le seguenti: « dell'uno e dell'altro sesso », così come è disposto dal primo comma dell'articolo 1. Altrimenti si creerebbe una discordanza fra le due predette disposizioni, che invece vanno coordinate e sostanzialmente e formalmente.

Onorevoli colleghi, si avvertiva l'esigenza di disposizioni repressive delle forme scandalose assunte dalla prostituzione, incidenti sulla pubblica moralità e sull'ordine pubblico. Esattamente il relatore ha osservato: « Il problema va riguardato con consapevole aderenza alla realtà, contemperando, con senso di giustizia e di umanità, gli interessi pubblici che si vogliono tutelare con la regolamentazione di un fenomeno che, nonostante ogni aspirazione ed ogni sforzo di moralizzazione, era ed è insopprimibile ».

Il disegno di legge in esame non soltanto servirà a reprimere le manifestazioni pubbliche di immoralità, ma anche a rendere più valida ed efficiente la profilassi. E pertanto le norme che articolano il disegno di legge medesimo, pur con gli opportuni emendamenti, meritano l'autorevole approvazione da parte di questa eletta Assemblea. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Kuntze. Ne ha facoltà.

K U N T Z E. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non possiamo che ricon-

fermare in quest'Aula l'atteggiamento di recisa e netta opposizione nei confronti di questo disegno di legge che già assumemmo in sede di Commissioni riunite. Di questo atteggiamento di opposizione ci dà atto nella sua relazione il senatore Monni, anche se con un potere di sintesi che io gli invidio, in quanto le ragioni di questa nostra opposizione sono state scarsamente illustrate. Comunque non gliene faccio carico giacchè egli, come relatore di maggioranza, aveva soprattutto l'onere — e credo che per lui sia stato un onere abbastanza gravoso in base alle opinioni che aveva espresso nel primo schema di relazione — di esprimere il parere della maggioranza.

È stato già detto, ma credo che debba essere ripetuto e ribadito, che la nostra opposizione non è e non vuole essere, come qualcuno ha sostenuto, in difesa del triste fenomeno sociale che è la prostituzione. Non è che noi non ci rendiamo conto anche di taluni aspetti, di certe manifestazioni eccessive di questo fenomeno; riteniamo però che con i rimedi che vorrebbero essere apprestati con questo disegno di legge si voglia far rinascere, sia pure in forma larvata o goffamente mascherata, una forma di regolamentazione di questo fenomeno che la legge n. 75 del 1958 aveva voluto sopprimere proprio ispirandosi alla finalità di abolire qualsiasi forma di regolamentazione, la quale, mentre rendeva più difficile, più arduo il recupero di queste donne, era anche una forma di odiosa discriminazione nei confronti di una categoria di persone che pure sono cittadine della nostra Repubblica. L'abolizione della regolamentazione, infatti, come si diceva allora dai fautori, dai sostenitori della legge che prese poi il nome di legge Merlin, avrebbe portato a un elevamento della dignità sociale della donna.

E non è esatto dire, come si afferma anche nella relazione, che la legge n. 75 del 1958 intendesse soltanto predisporre un efficace strumento di lotta contro lo sfruttamento. Sì, indubbiamente, è vero, questa era una delle finalità, una delle finalità principali che la legge Merlin si proponeva; ma non era certamente la sola, non era certamente l'unica.

Però, proprio sotto questo profilo, onorevoli colleghi, bisogna dire che la legge n. 75 è mancata allo scopo, per cui se oggi si sentisse il bisogno di riformarla e di modificarla ciò dovrebbe avvenire proprio nel senso di rendere più efficace la lotta contro lo sfruttamento; ma non, onorevoli colleghi, nel senso di disporre un aggravamento delle sanzioni. Perché questo lo abbiamo visto in innumerevoli casi di applicazione della legge penale: quando le sanzioni sono eccessivamente gravi, quando sono abnormi, quando sono fuori della normale comprensione del magistrato, queste sanzioni non vengono applicate. Anche perché una certa giurisprudenza della Corte di cassazione è arrivata ad una estensione della portata di queste norme, tanto da fare ritenere il cumulo di reati tra le varie ipotesi previste dallo stesso articolo di legge; per cui noi assistiamo in tribunale all'assurdo che a volte i pubblici ministeri richiedono pene di 20 o 24 anni di reclusione, e di fronte a queste richieste, indubbiamente aberranti anche se conformi alla lettera della legge o all'interpretazione della Corte suprema, molto spesso il tribunale si arrampica sugli specchi per non applicare sanzioni che ritiene contrarie al proprio buon senso giuridico e soprattutto contrarie alla propria coscienza.

Parlavo proprio l'altro ieri, signor Presidente, con un magistrato il quale mi diceva: « Vi state occupando di quella legge sulla prostituzione; ma perché non cercate di ridurre le sanzioni, magari rendendo più efficaci e più facilmente applicabili le misure di sicurezza, magari affermando che per questi reati non è possibile concedere il beneficio della sospensione condizionata? Non costringeteci, però, di fronte a sanzioni che noi assolutamente riteniamo non conformi alla gravità e alla quantità del reato, a fare ogni sorta di acrobazie per pervenire ad una assoluzione, perché non possiamo, non ci sentiamo di applicare queste sanzioni ».

Sicché forse ben altra dovrebbe essere la riforma di quella legge del 1958. Ma tornando, onorevoli colleghi, al disegno di legge in esame, io non posso consentire, e credo

di averlo implicitamente già detto, con il relatore, allorché egli afferma che l'unico principio sostanziale che deve essere fatto salvo, della legge Merlin, è quello di impedire l'inumano sfruttamento del fenomeno a fini di lucro e di speculazione.

Come dicevo, non è l'unico, senatore Monni: vi è un altro principio che ha ispirato quella legge, un principio, di cui vi parlavo prima, che non solo non deve essere soppresso, ma deve essere salvato, conservato e, vorrei dire, rafforzato, cioè il divieto di ogni e qualsiasi regolamentazione che ponga la prostituta in uno stato di perenne inferiorità, ai margini della società, fuori di quella che è la protezione che tutte le leggi del nostro Stato debbono ai cittadini.

Il disegno di legge in esame invece ripropone il problema della regolamentazione e lo ripropone in una maniera forse non aperta, non schietta, ma indubbiamente larvata e mascherata, e questo non fa onore nemmeno ai proponenti del disegno di legge. Il fatto stesso di emanare norme speciali nei confronti di persone dedite alla prostituzione o anche soltanto sospette di essere dedite alla prostituzione è già un legale riconoscimento della prostituzione e quindi è una regolamentazione della prostituzione.

Altro grave pericolo insito in questo disegno di legge è l'amplissimo potere discrezionale conferito alla Polizia, un potere che confina con l'arbitrio, che ricade nell'arbitrio.

Infatti è alla Polizia, onorevoli colleghi, che spetta di definire quali siano le persone dedite alla prostituzione o sospette tali e se l'attività che viene svolta da queste persone possa essere configurata come prostituzione.

Di questo mi occuperò più diffusamente a proposito di quello assurdo giuridico che è l'articolo 3 del disegno di legge. La regolamentazione rinasce e si rende ancor più manifesta ed evidente anche e soprattutto sotto l'aspetto della visita sanitaria coatta, sotto l'aspetto della necessità della certificazione di cui quella persona, prostituta o sospetta tale, deve essere munita e che deve essere in grado di esibire ad ogni istante a richiesta della Polizia; ciò si risolve in una sche-

datura diretta o indiretta da parte della Pubblica sicurezza.

Onorevoli colleghi, è necessario parlarci con estrema chiarezza e lo abbiamo già detto in Commissione: qui già il collega Maris parlava di una certa forma di tartu-fismo.

Ora, non mi sembra che questo sia consono alla nostra dignità e alla dignità della nostra Assemblea. O si è contro i principi che hanno ispirato la legge n. 75 del 1958, e bisogna dirlo con estrema, completa chiarezza (ma allora bisogna chiederne la riforma o l'abrogazione in quanto legge dannosa); ovvero tali principi sono accettati. Ma in questo caso non bisogna cercare di limitare l'accettazione ad acrobazie verbali, a un formale ossequio, perchè ciò equivale a rendere di fatto inoperante la legge del 1958 con un provvedimento che dovrebbe bensì far salvi quei principi, ma che praticamente invece li annulla. (*Interruzione del senatore Bonadies. Replica del senatore Boccasini*).

M O N N I , *relatore*. In che modo renderebbe inoperante la legge del 1958?

K U N T Z E . Vede, onorevole relatore, quando mi occuperò (brevemente) degli articoli, esporrò in che modo la legge Merlin, se questo disegno di legge dovesse malauguratamente passare, resterebbe completamente svuotata di contenuto.

Sarebbe quindi un'ipocrisia — *absit miuria verbis!* — inescusabile voler dare il suffragio a questo disegno di legge dicendo che esso migliora la legge n. 75 del 1958, ne mantiene inalterati e ne rispetta i principi ispiratori. Ho molto apprezzato talune considerazioni del primo schema della relazione del senatore Monni (al quale mi rivolgo ora con sentimenti di vivo apprezzamento)...

M O N N I , *relatore*. Grazie.

K U N T Z E schema nel quale, dicevo, con la sincerità e la schiettezza consuete si esprimevano, da parte del relatore, perplessità e incertezze di ordine giuridico-costituzionale, e non in termini generici ma con categoriche, specifiche elencazioni. Il

tutto si è diluito nella parte conclusiva della relazione, ma va dato però a lei atto, senatore Monni, che quello schema di relazione è stato integralmente riportato nella stesura finale, sicchè noi dobbiamo ritenere che lei non abbia abbandonato quell'opinione validamente in un primo tempo espressa.

È vero che lei, nelle conclusioni, ha dovuto esprimere il sentimento della maggioranza delle due Commissioni della giustizia e degli interni, ma sarebbe stato gradito a noi conoscere se ella condividesse personalmente quel pensiero, o se invece rimanesse fermo nelle opinioni in precedenza manifestate. Ma non credo che il relatore abbia potuto mutar opinione solo perchè il testo elaborato dalle Commissioni è diverso da quello governativo. Io direi forse che quel testo delle Commissioni avrebbe dovuto rafforzare il primitivo convincimento perchè detto testo (questo può rallegrare, in un certo senso, l'egregio rappresentante del Governo) è peggiorativo rispetto al disegno di legge governativo, anche a quello rielaborato dal solo Ministro dell'interno e poi scomparso nella redazione definitiva. Nelle Commissioni, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha avuto un *iter* veramente strano, vorrei dire *sui generis*, perchè in un primo tempo ci venne presentato un disegno di legge del Governo, presentato di concerto (questa è la frase d'obbligo) tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Ministro della sanità, ma poi su questo testo vi fu un ripensamento del Governo, e il concerto non ci fu più. Il Ministro dell'interno da solo pensò di rivedere questo disegno di legge e ci presentò in Commissione quegli emendamenti sui quali, proprio perchè provenivano solo dal Ministro dell'interno, le Commissioni pensarono di sentire il parere del Ministro di grazia e giustizia. Venne l'onorevole Reale, che non era tra i proponenti del disegno di legge, e mentre in un certo senso dette una sua adesione a quell'articolo 1, che poi non dice gran che, salvo nel testo peggiorato della Commissione, sugli articoli 2 e 3 espresse chiaramente il suo dissenso, sicchè invece di un concerto si trattò di uno sconcerto. Gli emendamenti del Ministero dell'interno scomparvero, an-

che se non furono ufficialmente ritirati (se ricordo bene), e si dissolsero come nebbia al sole.

In tutto questo lunghissimo *iter* non si fa mai vivo però il Ministro della sanità, che pure era uno dei Ministri concertatori del disegno di legge, ma che non ritiene di far sentire il suo pensiero. Il senatore Berlingieri, per dare una giustificazione di questo fatiscente edificio legislativo in costruzione, ha agitato uno spauracchio che con questo disegno di legge non ha nulla a che vedere. Egli cioè ha detto: tenete presenti, onorevoli colleghi, i discorsi dei Procuratori generali, i quali citano nelle loro statistiche l'aumento dei delitti sessuali. Ma il senatore Berlingieri avrebbe dovuto più ampiamente citarci quei discorsi, perchè in quei discorsi, anche se con una certa cautela, più o meno ipocrita anche quella, non si parla di riforme di questa natura, ma si auspica addirittura un ritorno alla vecchia regolamentazione, perchè si dice che solo in quel modo v'è la possibilità per i nostri giovani di avere contatti sessuali con le donne; il che, veramente, non farebbe troppo onore alla nostra gioventù, e credo che su questo, onorevoli colleghi, dovremmo essere tutti concordi.

Ma i delitti sessuali — e io mi riferisco specialmente a quei colleghi che sono certamente giuristi più preparati di me che sono soltanto un modesto avvocato — hanno la loro causa in infinite ragioni. Proprio gli omicidi di cui le prostitute sono oggetto sono originati da radici sociali molto diverse da quelle cui fanno riferimento i principi ispiratori che portarono all'emanazione della legge Merlin. Molte volte i delitti sessuali sono delitti di ammalati mentali, se non addirittura di psicotici, per lo meno di nevrotici. Tant'è vero che una parte della dottrina propone che in questi reati sia resa obbligatoria non soltanto la perizia psichiatrica ma anche la perizia psicologica, che è qualche cosa di molto diverso dalla prima, per consentire di individuare i motivi dell'impulso a delinquere del delinquente.

Quindi questo spauracchio, insieme all'altro di cui brevissimamente ci occuperemo, del grave diffondersi ed aumentare del-

le malattie veneree deve esser messo da parte nel giudicare sull'opportunità di questo disegno di legge.

E veniamo brevemente, onorevoli colleghi, alla sostanza delle innovazioni. L'articolo 1 praticamente riproduce in gran parte l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, però vi è un'aggiunta, perchè, mentre l'articolo 5 puniva l'invito al libertinaggio, o adescamento che dir si voglia, solamente se veniva commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico, questo disegno di legge vi aggiunge anche l'ipotesi dell'adescamento compiuto in luogo esposto al pubblico.

Il senatore Chabod ieri — adesso non è presente — ci parlava delle donne in vetrina, ci parlava degli inviti dai balconi, delle oscenità dai balconi; ma le donne in vetrina rappresentano un qualcosa che per fortuna non è nel costume della nostra gente, non esiste nel nostro Paese, quindi è un esempio che non calza. Ma vi è qualche cosa di più, colleghi. Io non voglio ripetere adesso male quello che così brillantemente diceva poco fa il collega Maris. Ma questo articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, voi che siete avvocati come me, voi che frequentate le aule giudiziarie, avete mai sentito, avete mai visto che sia stato applicato? Avete mai avuto tra i vostri clienti o anche visto tra i clienti dei vostri colleghi di udienza imputati di questo reato o assistito ad un dibattimento per processi sul reato medesimo? L'articolo 5 non è stato mai o quasi mai applicato. E allora si inaspriscono le sanzioni per un fatto che, evidentemente, non riveste nessuna gravità oggettiva, perchè questo fatto non ha avuto quegli strascichi giudiziari che avrebbe dovuto avere. Ma voi potreste dirmi: il fenomeno esiste e non viene represso; e allora la colpa di chi è? È proprio di quegli organi di polizia che voi oggi vorreste munire di maggiori poteri, non perchè applichino la legge ma perchè la distorcano e commettano arbitri eventualmente, magari nella più perfetta buona fede. Ma ad ogni modo quest'aggiunta dell'« esposto al pubblico » è qualcosa di enormemente pericoloso ed io, onorevoli colleghi, vi invito a rendervene conto perchè potrebbe portare a indebite e illecite interferenze nella sfera

privata dei cittadini, nella casa, nei giardini privati, nelle ville, nell'automobile che transita magari per scopi innocenti ma che l'agente di pubblica sicurezza, col suo abituale acume, potrebbe ritenere che invece circoli per scopi di adescamento.

Senatore Monni, io vorrei dire al senatore Chabod, che è valdostano e quindi certe cose non le può sapere, che da noi, nel Mezzogiorno, l'amore si fa ancora sulla soglia di casa, per quella riservatezza almeno apparente che è imposta da certi costumi tradizionali. Ora pensate voi al caso della ragazza che ogni sera si ferma sulla soglia a parlare con un giovane: passa un agente di pubblica sicurezza, magari valdostano, che ignora questi usi e costumi e che potrà anche denunciare questa ragazza per adescamento perchè la vede intenta a parlare con un giovane sulla soglia della propria casa.

M O N N I , *relatore*. Non le può dire niente...

K U N T Z E . Onorevole relatore, in seguito la ragazza sarà certamente assolta dal magistrato intelligente, ma che il caso si possa verificare indubbiamente è possibile. (*Cenni di diniego del sottosegretario per l'interno Amadei*). Lei forse, come toscano, certe cose non le comprende, perchè in Toscana l'amore si fa in modo diverso che da noi. (*Commenti*).

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non lo credo affatto! Io ascolto volentieri il senatore Kuntze ed egli sa quale affetto io abbia per lui, ma queste esagerazioni non sono proprio da lui!

K U N T Z E . Onorevole Sottosegretario, certe volte gli esempi esasperati valgono a rendere più evidente una realtà. La realtà è questa: che con questa aggiunta, che dà la possibilità di colpire anche il fatto commesso in luogo esposto al pubblico, date alla polizia la possibilità di compiere delle indebite interferenze nella sfera privata più gelosa del cittadino. Questo è ciò che noi ci rifiutiamo nella maniera più categorica di accettare.

M O N N I , *relatore*. Ci sono tre condizioni: l'invito al libertinaggio, il modo scandaloso e il modo molesto. Sono tre condizioni troppo gravi...

K U N T Z E . Questi requisiti erano anche nella legge n. 75 del 1958, quella legge che non ha trovato applicazione nemmeno per i fatti commessi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Noi sentiamo il bisogno di aggravare certe sanzioni per un reato il quale non riveste un carattere di diffusione che possa costituire un allarme sociale.

L'altra innovazione riguarda i minori. Qui forse le Commissioni hanno fatto un passo avanti rispetto al disegno di legge governativo, il quale puniva addirittura il fatto commesso in presenza del minore, sicchè se per caso un minore si trovava a passare e assisteva, magari involontariamente e senza vedere o sentire nulla di quello che accadeva, il fatto veniva incriminato. Le Commissioni invece hanno preso in considerazione l'aggravante che il fatto sia diretto...

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È stato un emendamento dello stesso Governo; in Commissione abbiamo presentato degli emendamenti.

K U N T Z E . Ne do atto al Governo, ma comunque questa norma si trova nel testo proposto dalle Commissioni; il testo originario del Governo era diverso.

Ad ogni modo anche questa è una innovazione pericolosa. A parte la non felice, almeno a mio giudizio, espressione letterale, perchè forse sarebbe stato meglio dire « diretto a » anzichè « diretto verso i minori di 18 anni », vorrei richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sull'articolo 60 del Codice penale che all'ultimo capoverso esclude la possibilità per l'imputato di invocare l'errore, quando questo ricada sull'età della persona offesa, in materia di circostanze aggravanti; e che questa sia una circostanza aggravante è dimostrato dalla dizione stessa, perchè si dice che la pena è aumentata se il fatto è diretto verso i minori di 18 anni. Pertanto, se qualche disgraziata si rivolge ad un giovane il quale, pur essendo di aspet-

to adulto, è invece un ragazzo non ancora diciottenne, non solo si vedrà punita, ma vedrà affibbiarsi una aggravante per un fatto che era completamente fuori dalla sua sfera volitiva.

C'è da dire però che questa disposizione probabilmente resterà inoperante. Se è rimasto inoperante l'articolo 5 della legge del 1958, credo che a maggior ragione resterà inoperante questa aggravante. Infatti, chi denuncierà il fatto? Il minore degli anni 18 che si sentirà offeso e che vorrà tutelare il suo pudore? Oppure questa donna sarà tanto disgraziata da andare a rivolgere il suo invito proprio ad un allievo carabinieri, come mi suggerisce il collega Caruso?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho ben capito perchè non lo potrebbe denunciare il minore.

K U N T Z E . Perchè penso che sia proprio contrario alla psicologia del minore.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. E se fosse un pederasta?

K U N T Z E . Credo che sia comunque contraria alla psicologia del minore una denuncia di questa natura. In ogni caso le statistiche ci diranno se e quanti minori denuncieranno reati di questa natura.

Anche se probabilmente la norma resterà inapplicata, resta il fatto, resta il pericolo di abuso, di arbitrio ed anche di errore da parte della polizia.

Ma c'è qualcosa di ancora più grave, onorevoli colleghi.

All'articolo 1 si dice che gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono invitare le persone che commettono il fatto ad allontanarsi; si tratta dunque di una facoltà. Ora si può dare il caso dell'agente bonario che chiude un occhio o magari tutti e due, non rivolge alcun invito e la donna può continuare tranquillamente a svolgere la sua attività; si può dare invece il caso dell'agente severo che non vede l'ora di far sentire il peso della sua autorità, che interviene e rivolge l'invito. Come vedete l'applicazione della legge viene così a dipendere

da quelli che possono essere gli umori degli agenti di polizia. Ma il rilievo non è soltanto mio, senatore Monni, il rilievo è anche suo perchè lei nel primo schema di relazione faceva proprio questa osservazione e diceva: « L'ultima parte dell'articolo 1 dà facoltà agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza di invitare le adescatrici ad allontanarsi da luogo pubblico o aperto al pubblico; in caso di rifiuto dà pure facoltà di arresto. In sostanza la sorte di una meretrice — ecco il punto che ci interessa — che passeggi o che stia in sosta, è affidata ai criteri dell'agente dell'ordine, che può essere, a seconda, di manica larga o di eccessiva severità. La meretrice che la legge Merlin intendeva in qualche modo tutelare, potrebbe, ove questa norma venisse approvata *sic et simpliciter*, facilmente osservare che stava meglio quando stava peggio, perchè il carcere è molto più chiuso di una " casa chiusa " ».

Sono parole sue, senatore Monni, che io sottoscrivo *toto corde*, e vorrei che lei nella sua replica dicesse se ancora condivide questo pensiero.

M O N N I , *relatore*. Però queste osservazioni si riferivano al primo disegno di legge.

K U N T Z E . La disparità di trattamento sarebbe unicamente dovuta al potere discrezionale della polizia. Ma ancora più grave è la facoltà di arresto e il giudizio direttissimo. Perchè l'arresto è una violazione di libertà personale, per un fatto che obiettivamente non riveste nessuna gravità.

La dottrina — non è vero, senatore Gullo? — è incline a rendere sempre meno estesi i casi di arresto da parte della polizia ed anche i casi di emissione di mandato di cattura da parte dell'autorità giudiziaria. Qui, per un fatto che resta un fatto contravvenzionale di nessun peso, dal punto di vista dell'obiettività penale, voi non solo consentite l'arresto, ma rendete obbligatorio il giudizio direttissimo, cioè un giudizio nei confronti del quale moltissime riserve, e giustamente, si levano, perchè è un giudizio

che viene molte volte a violare i più elementari diritti.

M O N N I, *relatore*. Scusi, senatore Kuntze, ma lei sta criticando l'articolo 5 della legge Merlin, che prevede pure l'arresto!

K U N T Z E. No!

T O M A S S I N I. Comunque prevede l'arresto sempre nei limiti dell'articolo 208 del Codice di procedura penale.

M O N N I, *relatore*. Questa legge aggrava la pena, ma l'arresto lo prevedeva già l'altra legge.

K U N T Z E. Se mi consente, senatore Monni, l'articolo 5 della legge Merlin dice solamente che le persone che non siano in possesso di documenti d'identità personale possono essere accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza proprio per essere identificate ma non possono essere sottoposte a visita sanitaria (non si parla di facoltà di arresto) e che i verbali di contravvenzione sono rimessi all'autorità giudiziaria. Quindi, secondo la legge Merlin, arresto non deve esservi. L'arresto è una innovazione che lo stesso senatore Monni deplorava in questo suo schema di relazione quando diceva che la meretrice potrebbe lamentarsi e dire che stava meglio quando stava peggio perchè il carcere è molto più chiuso di una « casa chiusa ».

M O N N I, *relatore*. Senatore Kuntze, io qui leggo: « Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 le persone che... ». (*Interruzione e repliche dall'estrema sinistra*).

P R E Z I O S I. Ma non è la polizia che le arresta e le denuncia!

K U N T Z E. Qui, senatore Monni, si parla di arresto in flagranza, non della pena. La pena, se volete, potete pure portarla anche fino a 16 giorni, tanto il magistrato potrà assolvere o dare il minimo; non è questo che

ci interessa! Quello che ci interessa è la facoltà di arresto da parte della polizia, facoltà che viene istituita con questo disegno di legge e che non esisteva nella legge Merlin.

Senatore Monni, io forse mi sarò spiegato male adesso, ma nel leggere il disegno di legge lei questo lo aveva capito benissimo, tanto è vero che nella sua relazione aveva fatto quel rilievo.

E veniamo all'articolo 2. Onorevoli colleghi, il Governo in questo articolo aveva configurato addirittura un delitto punibile con la pena della reclusione fino a 3 anni. Sorgeva allora un gravissimo problema interpretativo. Infatti, poichè era richiesto il requisito del pubblico scandalo, sarebbe sorto il problema di vedere se, trattandosi di delitto, questo pubblico scandalo era un elemento costitutivo del reato o, come è nell'ipotesi prevista dall'articolo 564, una condizione obiettiva di punibilità. Ma le Commissioni hanno invece confermato la natura contravvenzionale di questo fatto: tuttavia il problema resta egualmente.

Il senatore Chabod ci diceva: con questa innovazione abbiamo sanato ogni possibilità di ritorni della Magistratura su quell'interpretazione della casa di meretricio, per cui qualche tribunale ritenne che anche la donna che si prostituiva nella propria abitazione la facesse divenire casa di meretricio, ricadendo così sotto le sanzioni dell'articolo 3 della legge Merlin.

In questo modo, diceva Chabod, impediamo la possibilità di interpretazioni in questo senso. Non è vero, perchè quei ritorni di interpretazione vi potrebbero essere sempre. Infatti questo è un fatto contravvenzionale che ha elementi diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge Merlin per cui, qualora ricorresse il fatto della notorietà, della continuità e del pubblico scandalo, il magistrato potrebbe dire: io ti punisco perchè hai tenuto una casa di meretricio e perchè hai commesso inoltre anche questa contravvenzione, dando pubblico scandalo o molestia alle persone; quindi, un cumulo materiale di reati.

Pertanto quella che poteva sembrare una escogitazione del senatore Chabod per ren-

dere meno grave la legge, non ha alcun effetto.

Ma non è questo quello di cui principalmente dobbiamo occuparci a proposito di questo articolo. È gravissimo che questo disegno di legge attribuisca alla prostituzione in sè stessa carattere di reato, perchè l'elemento materiale di questo reato contravvenzionale, ma sempre reato, resta unicamente e soltanto il solo esercizio, diciamo così, professionale della prostituzione. E perchè, onorevoli colleghi? Quando una donna sarà denunciata per questo reato, che cosa dovrà fare il magistrato? Dovrà prima di tutto accertare se vi sia stato esercizio della prostituzione e quindi dovrà dire: vi è prostituzione, quindi vi è un fatto che materialmente costituisce reato, un fatto però che diventa punibile solo se vi è anche il concorso di una condizione obiettiva che è fuori della sfera volitiva della donna, e cioè il concorso del pubblico scandalo.

Da più parti era stata richiesta la soppressione di questa norma, ma la maggioranza delle Commissioni fu sorda ad ogni appello che veniva non solo dalla nostra parte. Anche l'onorevole Samek Lodovici, nella pregevolissima relazione che giustamente è stata allegata alla relazione Monni chiedeva la soppressione di questa norma la quale è veramente fuori di ogni possibilità di configurazione giuridica aderente a quelli che sono i principi che regolano il nostro diritto penale. Non vi accorgete, infatti, onorevoli colleghi, di aver formulato uno strumento del quale si varranno i ricattatori (lo diceva già l'onorevole Samek Lodovici)? Avete posto le basi per un esercito di complemento di sfruttatori; il portiere, gli inquilini, i vicini di casa, i dirimpettai, tutti potranno minacciare la denuncia e trarre vantaggio ingiusto per sè dal ricatto.

Quanto poi alla possibilità che nel domicilio possa introdursi lo sguardo della polizia, non vi leggerò per brevità quanto al riguardo è contenuto nel parere della Commissione della sanità. Ma domando: dove va a finire l'inviolabilità del domicilio sancita dall'articolo 14 della Costituzione? Dunque, questo articolo o è inutile, perchè di difficilissima applicazione, o è dannoso, perchè dà luogo

a quel possibile intervento poliziesco in violazione della sfera privata della libertà del cittadino.

Mi sono riferito poc'anzi alle sentenze in cui casa di meretricio è stata ritenuta anche quella nella quale abita la prostituta che vi eserciti la sua attività. Queste sentenze sono state riformate e la giurisprudenza ha preso un indirizzo diverso. Nulla vieta però dei ritorni di fiamma: siamo abituati, a certe oscillazioni della patria giurisprudenza!

Come conciliate, comunque, onorevoli colleghi, detta norma (a parte le considerazioni sin qui fatte, che potreste giudicare azzardate ed esagerate) coi principi affermati dalla legge Merlin, da voi a parole rispettati e che, sempre a parole, volete mantenere intatti e incontaminati? Anche qui il senatore Monni giustamente rilevava: si punisce la prostituta in casa sua, la prostituta che va a passeggio, la peripatetica; ma allora, se è vero che il meretricio si ritiene un male necessario (come dicono certi moralisti che definiscono immorali la prostituzione e la prostituta ma che lasciano immune l'uomo da certi rilievi di carattere morale); se il meretricio, dico, è inevitabile, dove e come può essere esercitato? La meretrice infatti deve attendere i suoi clienti in un locale proprio o affittato, o andarseli a cercare passeggiando sul marciapiede; ma secondo questa legge non potrebbe fare nè l'una nè l'altra cosa.

Giustamente il senatore Monni insorgeva contro questa assurdità; e anche su questo punto noi saremmo curiosi di riconoscere ora il suo pensiero definitivo.

Quanto al pubblico scandalo, è vero — come è stato osservato dal senatore Chabod — che non si tratta di concetto nuovo per la legge penale. Infatti tale condizione obiettiva è richiesta dall'articolo 564 del Codice penale, che punisce l'incesto.

Il pubblico scandalo, però — e qui dissenso da qualche osservazione che si è fatta in quest'Aula — non è solamente il riflesso di una pubblica opinione più o meno estesa, o di una opinione soggettiva, perchè sotto il profilo soggettivo lo scandalo si può avere in ogni caso: basta avere un certo numero di persone che siano affette da eccessiva pruderie, perchè si scandalizzino di cose ma-

gari obiettivamente innocenti. Lo scandalo va configurato e deve sorgere da fatti di natura obiettiva, che siano estensibili a tutti e che offendano la morale di tutti attraverso la loro materiale, esteriore estrinsecazione. Non è qui questione di opinioni di colui il quale può ritenersi offeso perchè nel suo stesso palazzo, ad un certo piano, vi è una donna che esercita una certa attività e vi è un certo andirivieni per le scale, anche perchè qui il senatore Chabod ci diceva che questa dovrebbe nascere dal comportamento della donna, e così è scritto nel testo.

Ora io domando a voi, e non soltanto alla vostra saggezza giuridica, ma soprattutto alla vostra esperienza di uomini di buon senso: ma se questo comportamento si svolge, non dico nel sacrario della casa, ma nell'ambito del domicilio della donna e quindi nel chiuso di quelle pareti, questo comportamento come potrà estrinsecarsi in quei fatti esterni concreti?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*: In quel caso il pubblico scandalo non esiste più.

K U N T Z E . È proprio quello che volevo dire: questo articolo non serve a niente. Possiamo noi, come Parlamento, fare delle leggi che domani non debbano essere applicate perchè non servono a niente? Dobbiamo sentirci rimproverare dai magistrati che perdiamo il nostro tempo a far leggi di questa natura?

M O N N I , *relatore*. Senatore Kuntze, su questo argomento discusse lungamente in Commissione il nostro compianto collega Papalia, e furono l'insistenza particolare del senatore Papalia e la dimostrazione che egli dette che convinsero anche molti commissari.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Daremo ancora questa dimostrazione, perchè è di una chiarezza solare.

K U N T Z E . L'argomentazione del senatore Papalia, al quale ero legato da particolare amicizia perchè conterraneo, aveva valore

fin quando il testo era quello proposto dal Governo. Ma quando si dice che il pubblico scandalo deve nascere dal comportamento della donna, si svuota questa norma di ogni possibilità di applicazione. Il senatore Papalia faceva un caso suo personale, per la verità. Egli diceva: vicino alla mia villa esiste una casa alla quale affluiscono decine e decine di persone, le quali talvolta litigano tra loro, magari per il diritto di precedenza, e questo naturalmente mi dà fastidio, mi procura molestia.

Ma lo scandalo non nasce dal comportamento della donna. La donna può avere il comportamento più corretto del mondo nell'interno della casa e i clienti essere degli scostumati i quali fanno chiasso e potranno essere puniti anche ai sensi del codice penale, perchè vi è una norma che punisce coloro i quali, attraverso manifestazioni incivili, disturbano il riposo o il lavoro delle persone.

L'ora tarda, onorevoli colleghi, non mi consente più di soffermarmi su questo mostriciattolo giuridico che è l'articolo 2 del disegno di legge in esame. Chiedo scusa se forse mi sono intrattenuto più del necessario, ma siete stati voi, con le vostre interruzioni, a costringermi a una risposta. E veniamo all'articolo 3, il quale dovrebbe essere ancora più severamente definito ma mi astengo dal farlo per rispetto all'Assemblea.

Articolo 3. La prima parte, onorevoli colleghi, riproduce letteralmente l'articolo 7 della legge del 1958 però con una piccola insidia perchè nell'articolo 7 era inserito un ultimo periodo che diceva: « è del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali ». Questo periodo scompare nel testo delle Commissioni; e per quanto io ricordi, mentre si faceva formale ossequio ai principi ispiratori della legge, nessuno, nemmeno il proponente degli emendamenti illustrò la ragione della soppressione di questo periodo che rimane occulta, clandestina. Ma la ragione c'è e la vedremo esaminando l'ultima parte di questo stesso articolo. Sarebbe stato molto meglio onorevoli colleghi, se con tutta chiarezza e con tutta sincerità ci aveste detto: noi vogliamo ridare alla polizia i poteri di un tempo, vogliamo ritornare alla schedatura,

perchè questa legge non va; ci sono delle ragioni le quali ci ispirano a modificarla in questo senso. Ma, scusate se mi ripeto, dire invece: i principi ispiratori della legge Merlin sono intoccabili, non possono essere violati, tutti gli rendiamo omaggio, e poi cercare di violarli o calpestarli per renderli inoperanti con questo disegno di legge mi pare che non sia una cosa degna del Parlamento. E andiamo avanti. Al secondo e terzo comma si dice: è fatto obbligo alle persone che esercitano la prostituzione di sottoporsi quindicinalmente a controllo sanitario presso un medico di propria fiducia che dovrà rilasciare apposito certificato sanitario. Ed il terzo comma dice: il medico è tenuto al segreto professionale, fatte salve le facoltà spettanti all'autorità giudiziaria. Qui vi confesso io non so cosa dire sulla portata di queste norme, sulla contraddizione che è insita nel testo letterale e che si rivela senza nessun bisogno di una faticosa opera di interpretazione. Prima di tutto voi dite nel primo comma: è vietato fare qualsiasi opera di registrazione, di schedatura sia pure indiretta mediante rilascio di tessere sanitarie eccetera; poi nel secondo comma: le prostitute hanno l'obbligo quindicinalmente... eccetera. Ma prima di tutto, onorevoli colleghi, chi sono le prostitute? Chi stabilisce chi sono le prostitute?

SAMEK LODOVICI. La polizia. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

KUNTZE. Questa è la risposta naturale. E allora è chiaro che la polizia per poter sapere che la donna x o la donna y esercita la prostituzione ed è soggetta a quei particolari controlli sanitari dovrà tenere un registro dal quale rilevare quali, nel suo ambito territoriale di circoscrizione, sono le donne che esercitano questo mestiere o che siano sospette anche soltanto di esercitarlo; perchè c'è anche questo pericolo.

MONNI, relatore. Perchè ci dobbiamo nascondere la verità che è sotto gli occhi di tutti? Che bisogno c'è della polizia? Usciamo di qui e vediamo!

KUNTZE. Senatore Monni, il discorso non è questo. Il fatto non è di avere le prostitute sotto gli occhi, il fatto è di vedere come deve essere regolamentato questo obbligo disposto col disegno di legge in esame. Se lei, senatore Monni, vede delle prostitute certamente non ha il potere di sottoporle all'obbligo quindicinale della visita di controllo, e nemmeno io, nemmeno gli altri colleghi che mi fanno l'onore di ascoltarmi. E allora questo potere non può essere conferito che alla polizia. Ma allora veramente vogliamo nasconderci, come suol dirsi con una frase ormai fatta, dietro un dito per non dire che si ritorna nella maniera più aperta e più schietta al sistema della vecchia regolamentazione, anche se invece della tessera sanitaria si darà un certificato sanitario? E non è ridicolo, onorevoli colleghi, non è contraddittorio, non è anche offensivo per la dignità del medico dirgli: tu sei tenuto al segreto professionale però sei obbligato a rilasciare un certificato?

Senatore Monni, io non capisco — la mia intelligenza non arriva fin qui — come si concilia l'obbligo del segreto professionale con l'obbligo, per legge, di rilasciare un certificato su quella stessa persona che si è affidata fiduciosamente alle cure del medico perchè confidava nell'obbligo del segreto professionale che nasce, oltre che da questa legge, dal giuramento di Esculapio che voi, colleghi medici, conoscete molto meglio di me.

SAMEK LODOVICI. Il certificato viene richiesto dalla persona interessata.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il segreto professionale non c'entra; il certificato lo richiede appunto, semmai, la persona interessata... (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

CARUSO. È obbligata!

KUNTZE. Se le parole hanno un significato e se questo disegno di legge è scritto in lingua italiana — della qual cosa ci sarebbe del resto motivo di dubitare — esso dice che il medico dovrà rilasciare il certifi-

cato: « dovrà », onorevole Sottosegretario. Se questo non è un obbligo! Se poi la prostituta non lo richiede, che cosa fa il medico?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non glielo rilascia; ma le conseguenze le subirà la prostituta. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Comunque ne parleremo dopo, non possiamo fare un dialogo adesso. Ma dite delle cose inconcepibili, assurde.

K U N T Z E . Onorevole Sottosegretario, la mia età non più verde, purtroppo, ha posto sotto i miei occhi tanti testi legislativi; ma, a parte il fatto della violazione di quelli che sono i principi generali che informano la nostra legge penale, io non so come un testo così contraddittorio, così contorto, così mal scritto potrà essere interpretato da quei poveri magistrati ai quali sarà sottoposto, se avrà la disgrazia di essere approvato, cosa che noi auspichiamo non avvenga.

G U L L O . I magistrati si augurano che non venga approvato.

P R E S I D E N T E . Il Senato è sovrano e può fare quello che desidera. I magistrati non possono interferire; ci mancherebbe altro che potessero interferire e dire: fate la legge in questo modo piuttosto che in quell'altro!

G U L L O . Signor Presidente, ho detto soltanto che si augurano che non venga approvata.

P R E S I D E N T E . Possono augurarsi tutto quello che vogliono. In ogni modo, ripeto, il Senato è sovrano e può fare quello che vuole.

K U N T Z E . Ella ha perfettamente ragione, signor Presidente; il Parlamento è al di sopra anche delle singole opinioni.

Però queste opinioni deve pur ascoltarle; può dividerle o respingerle, ma non può essere sordo alle voci che vengono dal Paese e dall'opinione pubblica.

Ecco dunque che risorge l'interrogativo: quando sia stato omissso il controllo chi è che verifica tale omissione? La polizia; ma in virtù di che cosa, se è vietata la registrazione in forma diretta o indiretta? Questo è l'arcano che voi mi dovete spiegare. Come mai questa polizia, la quale non può nè registrare nè schedare, deve essere poi dotata di poteri divinatori per accertare che quella persona definita prostituta sia munita di quel tale certificato e che, in quella tale occasione, non si sia sottoposta al controllo?

Ma quello che è ancora più mostruoso, onorevoli colleghi, è il fatto della sanzione che è contenuta nel terz'ultimo e nel penultimo comma di questo articolo. L'ipotesi prevista dall'uno e dall'altro comma è identica, cioè il reato è quello di essersi sottratti al controllo; però questo fatto che nel terz'ultimo comma è previsto a titolo contravvenzionale, diventa delitto nel penultimo comma, non perchè vi sia un particolare comportamento più grave ed antigiuridico da parte del soggetto attivo, ma perchè vi è un fattore estraneo completamente alla sfera volitiva dell'agente, cioè il fatto che questa prostituta o ritenuta tale sia trovata affetta da malattia venerea. Per questo fatto, che è una condizione obiettiva di punibilità, la contravvenzione diventa delitto e si arriva alla reclusione fino a 3 anni. Questi sono gli assurdi giuridici che noi denunziamo. Ma c'è ancora dell'altro. L'articolo 3 si conclude con un fiore ancora più olezzante di quelli di cui abbiamo finora parlato: dice infatti che il certificato sanitario deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. Ecco il motivo della clandestina scomparsa di quella piccola frase che era contenuta nell'articolo 7 della legge del 1958: con un piccolo gioco di prestigio quel breve periodo si cancella ed ecco sancito l'obbligo del certificato sanitario. E poi mi venite a parlare di rispetto dei principi della legge Merlin, mi venite a dire che non c'è schedatura, che tutto resta come prima, che non è vero che si vuole infliggere la vergogna di una qualifica professionale accertata attraverso i registri della Questura! Sarebbe stato molto meglio, ripeto, che con tutta chiarezza voi

ci aveste detto che volevate gettare all'aria la legge del 1958.

In sede di Commissione non si è tenuto alcun conto delle osservazioni e dei pareri contrari, nemmeno di quello dell'onorevole Samek Lodovici che ha rievocato anche la relazione Santero.

Come conciliare le norme di cui vi ho parlato con l'articolo 6 della Convenzione internazionale del 2 dicembre del 1949, già ricordata dal collega Maris?

E non vi nascondete, onorevoli colleghi, dietro il fatto puramente formale che questa Convenzione non è stata ratificata, perchè questa Convenzione appartiene a quell'organismo al quale noi diamo pieno...

SAMEK LODOVICI. È stato presentato il disegno di legge di ratifica alla Camera; è stato presentato dall'onorevole Ministro degli esteri.

KUNTZE. Quindi, anche quello che potrebbe essere un aspetto formale di questa vicenda è superato.

Infine vi è l'articolo 4, la cui prima parte riproduce una norma già esistente nella legge n. 75: il secondo comma fa obbligo all'autorità giudiziaria di spedire al medico provinciale tutte le sentenze, anche non irrevocabili, pronunciate in materia di infrazione a questa legge. Sicchè, onorevoli colleghi, a parte il fatto che voi attribuite effetti giuridici — perchè sono effetti giuridici, ed anche molto gravi — ad una sentenza che non è passata in giudicato, che non è irrevocabile, e basterebbe ciò a rendere questa norma inaccettabile, a parte questo, dicevo, vi è un altro assurdo: il povero magistrato, o per esso la cancelleria, dovrà trasmettere al medico provinciale tutte le sentenze, quindi anche quelle di proscioglimento o di assoluzione, perchè in questo testo non si parla di sentenze di condanna, si parla di sentenze emesse in questa materia. Perciò, se una donna, che può essere anche una gentildonna, ha avuto questo infortunio ed è stata assolta dal magistrato con la formula più ampia possibile, si vedrà magari chiamata dal medico provinciale per essere sottoposta agli accertamenti previsti dalla legge.

Concludendo, onorevoli colleghi, questo disegno di legge è un coacervo, una somma, un oceano vorrei dire, se non fosse un po' esagerata l'espressione, di assurdità giuridiche, e non solo giuridiche ma anche di ordine sociale. E se il Senato si assumesse la responsabilità di approvare questo disegno di legge così, in questa sua attuale formulazione, è certo che non susciterebbe un coro di applausi e di lodi nel Paese e in quella opinione pubblica di cui bisogna tener conto.

Il disegno di legge è pericoloso, come ho detto, per i poteri esagerati che conferisce alla polizia, ma oltre che pericoloso è inutile; è inutile se si vuol combattere la prostituzione, perchè la prostituzione non si combatte legalizzandola, nè si combattono alcuni aspetti di essa, talune manifestazioni esorbitanti, eccessivamente vivaci, di questo triste fenomeno, con l'aggravamento delle sanzioni o con la creazione di nuove ipotesi delittuose.

La legge in questi casi resterà inoperante, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre. La prostituzione è un fenomeno sociale, quindi è un frutto amaro della società in cui vive e talora prospera, e si atteggia e assume gli aspetti dei costumi della società in cui questo fenomeno alligna. Questo fenomeno si combatte eliminando le cause sociali che lo determinano, riformando le strutture di questa nostra società vecchia, superata, egoista. Non voglio qui ripetere quello che è stato già detto, ma non vorrei, onorevoli colleghi, che nemmeno mi accusiate di sovversivismo; anche nell'ambito del sistema in cui viviamo, in cui siamo costretti a vivere, questo fenomeno può essere combattuto e delimitato. Ma come? Eliminando le cause, contribuendo ad una educazione sessuale che faccia giustizia di certi tabù morali ormai superati dalla coscienza morale, anche cristiana. Lo diceva il senatore Samek Lodovici. Soprattutto, conservando le fonti di lavoro che esistono, creandone di nuove, dando la possibilità a tutte le donne, a tutti i cittadini, di avere un lavoro sicuro equamente remunerato, rinsaldando l'unità della famiglia.

Ora, non sembra che l'attività del Governo sia in quella direzione. Farò pochi esempi:

pensiamo al ridimensionamento delle industrie tessili, per cui 100 mila unità di lavoro, che sono quasi tutte femminili, dovranno essere poste sul lastrico. Pensiamo al triste fenomeno dell'emigrazione che ha sottratto al nostro Mezzogiorno forse più di un milione di unità lavorative, frantumando l'unità delle famiglie, costringendo i mariti a vivere lontano dalle proprie spose. E volete, onorevoli colleghi, che tutto questo non concorra all'incremento di questo fenomeno? Perchè, invece di occuparci di questo disegno di legge, non ci dedichiamo a questi problemi che sono molto più gravi, che interessano categorie sociali estesissime?

Con questa legge non si combattono nemmeno le malattie veneree. Non voglio aggiungere nulla a quanto è stato già detto da altri con maggiore autorità e competenza. Non ripeterò che è un banale pretesto l'argomento secondo il quale l'aumento delle malattie veneree sarebbe dovuto all'abolizione della regolamentazione. Basterebbe ricordare che l'aumento di queste malattie è iniziato dal 1955, cioè tre anni prima dell'entrata in vigore della legge Merlin per mostrare come l'argomento sia vuoto di ogni significato.

Non parlerò nemmeno di quello che è accaduto in Francia dove era stata conservata la tessera sanitaria, il che non ha impedito l'aumento delle malattie veneree; la tessera è stata poi soppressa perchè se ne è riconosciuta l'inutilità.

Ma vi è una prova del move all'inverso, vi è un altro Stato vicino a noi, la Grecia, che nel 1955 adottò il divieto della regolamentazione ma mantenne l'obbligo del certificato sanitario e della visita settimanale. Con decreto-legge del 18 agosto 1960, n. 4095, la Grecia rese queste condizioni ancora più severe, imponendo una visita bisettimanale, la denuncia alla polizia ed il certificato di non contagiosità. Nonostante queste norme così severe, la Grecia ha il triste primato in Europa per quanto concerne le malattie veneree. Quindi la legge è inutile anche sotto questo profilo.

In Italia invece le malattie veneree, il cui andamento ha seguito una curva in aumen-

to dal 1955 fino al 1961, sono in netta decrescenza dal 1962 a oggi, ciò che fa pensare all'esattezza di quella teoria (non sono medico e potrei dire cosa inesatta) che attribuisce carattere ciclico a questa malattia. Con che si dimostra (mi pare sia stato dimostrato anche più ampiamente da altri colleghi) che non è con la regolamentazione che si combatte il contagio. Ha detto il senatore Boccassi: miglioriamo la legge n. 837 e avrete tutto il nostro appoggio. Ma non dimentichiamo però che l'ultimo articolo di quella legge prevedeva l'emanazione, da parte del Governo, di un regolamento di esecuzione, nel termine di sei mesi. Ebbene, tale regolamento è stato emanato solo nel 1963, otto anni dopo l'entrata in vigore della legge.

Ma oggi dimostrate di aver molta fretta e di voler approvare subito questo disegno di legge, che dovrebbe salvare l'Italia dalle malattie veneree e dal fenomeno triste della prostituzione! Onorevoli colleghi, vorrei rivolgervi un invito senza artifici retorici. Riconsiderate, nelle vostre coscienze non soltanto di legislatori ma anche di cittadini, rimediate il portato di questo disegno di legge; riconsiderate quelle che potrebbero essere decisioni affrettate, adottate sotto l'impulso — vorrei dire — quasi dell'istinto; riflettete e a lume della riflessione a cui vi invito (anche se non volete condividere o accettare tutte le argomentazioni da me portate) delle cose che sono state dette (ed io non ho l'ambizione di aver detto cose originali, perchè molto era stato detto da altri colleghi anche di opposta e diversa parte politica) considerate l'opportunità di respingere questo disegno di legge che, oltre a rendere possibili pericolosi arbitrii da parte della polizia, è uno sgorbio, una assurdità giuridica, non solo perchè viola principi generali che regolano il nostro diritto penale, ma anche per il modo con cui è articolato, che rende impossibile l'interpretazione del magistrato.

Ecco perchè, riconfermando l'atteggiamento da noi assunto in Commissione, noi voteremo contro il disegno di legge, invitando tutti voi a negare il vostro suffragio ad es-

so, che mascheratamente rimette in discussione o annulla i principi ai quali si volle dare formale ossequio: quei principi, che tutti riconoscete che non dovrebbero essere toccati, da cui fu ispirata la legge Merlin del 1958. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

TOLLOY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOLLOY. È nota la posizione del Gruppo socialista in ordine al disegno di legge n. 1267 sul cinema. La Presidenza, molto cortesemente, ha interpellato il Gruppo socialista per sapere se vi fossero difficoltà perchè nella seduta odierna continuasse la discussione sulla legge n. 144. Nessuna difficoltà da parte nostra è stata sollevata, ma sono ora a chiedere, a nome del Gruppo socialista, che venga iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (1267).

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Il Gruppo della Democrazia cristiana non ha nulla da eccepire alla proposta del senatore Tolloy.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » (1267) sarà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, per conoscere:

1) se è vera la notizia che l'INAM sarebbe debitrice verso le farmacie per l'importo di oltre 50 miliardi di lire;

2) come si è arrivati a tale ingente indebitamento da cui i creditori traggono motivo per minacciare addirittura la sospensione delle forniture di medicinali agli assistiti dell'INAM, con gravissimo pregiudizio alla salute pubblica;

3) quali provvedimenti si intendono adottare per sistemare in modo organico, efficiente e definitivo i rapporti finanziari e convenzionali fra fornitori di medicinali e gli Istituti preposti a tale settore assistenziale, quali oltre all'INAM, l'ENPAS, l'INPGJ, l'INADEL, l'ENPDEP, eccetera (362).

RODA, PASSONI, DI PRISCO, TIBALDI,
SCHIAVETTI, MILILLO

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, Segretario:

Al Ministro della sanità, per conoscere se risponde a verità che l'offerta di collaborazione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici per lo studio di una seria riforma ospedaliera è stata respinta, e, in caso affermativo, per conoscere i motivi di tale diniego che, rifiutando la collaborazione di un organismo che rappresenta tutta la classe medica al di sopra di associazioni sindacali e rappresentanti di categoria, qualifica apertamente la progettata riforma come una « Riforma contro la classe medica ».

Chiedono inoltre di venire a conoscenza dei motivi per i quali il testo dello schema di un disegno di legge che, stando ad indiscrezioni mai smentite, trasformerebbe praticamente i medici in impiegati ed i cittadini in tanti numeri di pratiche con notevole nocimento per la salute del popolo italiano, è stato dato alla stampa prima di essere

approvato dal Consiglio dei ministri e quindi presentato al Parlamento (1002).

ROVERE, CHIARIELLO, D'ERRICO, ROTTA

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere:

a) qual è l'organico del personale del Provveditorato agli studi di Viterbo e quale, di fatto, il numero del personale addettovi mediante comando;

b) quali sono, nominativamente indicati in base alla circolare 6 febbraio 1964, n. 28, prot. 3465, gli insegnanti che risultano comandati presso il detto Provveditorato in base a specifiche disposizioni di legge;

c) in quale data e in base a quale legge è stato disposto il comando di ciascuno;

d) a quale particolare ufficio è stato destinato ciascuno degli insegnanti comandati;

e) nell'ipotesi — che risulterebbe positiva — in cui gli insegnanti comandati fossero in numero eccessivo, si desidera sapere:

1) quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di chi ha violato e viola la legge e le stesse circolari ministeriali;

2) se non si ritenga giusto e onesto disporre l'immediato ritorno di ciascun insegnante alla sua normale occupazione tenendo anche presente la carenza degli insegnanti in tutti i settori dell'istruzione pubblica (3617).

MORVIDI

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

a) se è a conoscenza che vari pretori, avvalendosi di una molto vecchia interpretazione della suprema Corte di cassazione, intendono continuare ad adottare provvedimenti di rinvio a giudizio sulla base della semplice e sola pseudo istruttoria della polizia giudiziaria, la quale — non essendo appunto nè istruttoria formale nè istruttoria

sommaria — si pretenderebbe sottratta al doveroso rispetto dei diritti della difesa;

b) se non ritenga che codesto procedimento pretorile sia antiggiuridico soprattutto dopo le recenti sentenze della Corte costituzionale;

c) quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per impedire che il grave inconveniente persista (3618).

MORVIDI

Ai Ministri dell'interno e del tesoro, per sapere a qual punto sono i contatti fra i due Ministeri per la determinazione del giusto compenso (medaglia di presenza) ai membri elettivi della GPA, nelle sue varie espressioni, e del Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza, compenso o medaglia di presenza oggi inadeguato e addirittura misero e per nulla affatto dignitoso (3619).

MORVIDI

Al Ministro dell'interno, per sapere:

a) se condivide l'operato degli organi di controllo provinciale che approvano deliberazioni di enti locali con le quali si liquidano compensi palesemente esorbitanti ai membri di commissioni per concorsi indetti dai predetti enti senza tener conto di quanto prescrive il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come è avvenuto, ad esempio, presso il Comune e presso l'Ospedale grande degli infermi di Viterbo;

b) se non ritenga che l'applicazione analogica del decreto citato agli enti locali sia indispensabile, oltre che per intuitive ragioni giuridiche, anche per le condizioni, ormai conclamate, assolutamente deficitarie degli enti stessi;

c) se non ritenga che l'approvazione delle deliberazioni suddette sia tanto più da censurarsi in quanto delle commissioni dei concorsi fa normalmente parte un funzionario di prefettura;

d) se non ritenga infine d'intervenire per far cessare l'abuso che, oltre a costituire un affronto umiliante all'opera dei pro-

fessori universitari — ai quali per ogni concorso a cattedra universitaria si liquidano complessivamente lire 30.000 — determina uno sperpero ingiustificato per amministrazioni deficitarie (3620).

MORVIDI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

a) se non ritengono che i nuovi disastri che hanno colpito fra le altre zone quelle di Orte e di Gallese in provincia di Viterbo, contigue alla strada cosiddetta del Sole, non possano più ormai essere considerati come pure calamità naturali, ma bensì e soprattutto come determinati dalla imperizia, imprevidenza o negligenza degli organi statali sia perchè non hanno provveduto ad impedire disboscamenti di rapina, sia perchè non hanno provveduto alla adeguata ed efficiente sistemazione dell'imbrigliamento dei terreni per impedire o frenare l'azione disgregatrice delle acque, sia perchè non hanno adeguatamente sorvegliato la costruzione della strada cosiddetta del Sole;

b) quali provvedimenti intendano prendere perchè vengano risarciti i danni alle popolazioni colpite, quali per l'eliminazione delle cause dei danni e quali per l'accertamento delle responsabilità sia penali che civili agli organi competenti (3621).

MORVIDI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei riguardi dell'insegnante elementare Iannarilli Allegra, nata Parente, esclusa dalla graduatoria per gli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1965-66 per aver dichiarato, nel riprodurre la domanda di incarico, di essere di buona condotta morale invece di essere « esente da condanne penali ».

La suddetta, oltre ad essere madre di tre figli minorenni, ha prestato lodevole servizio non di ruolo per oltre 16 anni nella provincia di Frosinone ove è tuttora in servizio.

Per il suddetto errore materiale sarà costretta a restare senza insegnamento con

grave disagio della famiglia privata dello stipendio (3622).

FANELLI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero, per conoscere gli accertamenti e le cause in forza delle quali sono stati annullati per le provenienze dalla Cina i divieti d'importazione e di transito dei suini morti e dei suini vivi e delle relative carni, dei prodotti ed avanzi animali già disposti nel 1962 per proteggere il territorio nazionale dalla peste bovina, stante che la peste bovina risulterebbe essere ancora in atto in parecchie zone asiatiche.

Per quanto sopra, in particolare riferimento alla vastità del territorio cinese e alle possibilità di interscambi nelle zone, risulterebbe essere molto difficile la realizzazione dei seri accertamenti sanitari che sarebbero necessari (3623).

VERONESI, CATALDO, ROVERE

Al Ministro della pubblica istruzione, anche in relazione all'interrogazione n. 2504 dell'11 dicembre 1964, per conoscere quali determinazioni siano state prese dagli organi competenti per l'abusiva costruzione a parecchi piani, all'ingresso di Fano, sulla strada nazionale adriatica, in zona vincolata, dopo il provvedimento provvisorio d'urgenza di sospensione dei lavori, disposto dal Sindaco, su istruzioni della Sovrintendenza ai Monumenti di Ancona (3624).

SCOTTI

Al Ministro di grazia e giustizia, premesso che si sono ormai ampiamente realizzate le condizioni necessarie e sufficienti perchè sia istituito in Brindisi un autonomo Distretto notarile con il relativo Archivio, l'interrogante chiede di conoscere gli intendimenti del Ministro atti a soddisfare le esigenze e le attese della popolazione della provincia di Brindisi (3625).

PERRINO

Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali, premesso che nel novembre 1964 l'interrogante, interpretando il grave disagio delle migliaia di cittadini interessati, ebbe a presentare analoga interrogazione circa le frequenti improvvise e lunghe interruzioni di erogazione della energia elettrica per usi civili e per pubblica illuminazione nella frazione « Casale » del comune di Brindisi, chiedendo il pronto e determinante intervento dei Ministri competenti per l'eliminazione del servizio;

premessi che in data 30 novembre 1964 e con protocollo n. 7428 del Gabinetto del Ministro dell'industria e del commercio fu data alla detta interrogazione la seguente testuale risposta: « La frazione Casale del comune di Brindisi è alimentata da una linea a 18.000 V., lunga chilometri 5,3, sostenuta da pali di cemento e pali di ferro. A causa della vicinanza del mare, spesso gli isolatori di questi pali cedono e determinano dei corti circuiti. Il Distretto della Puglia ha provveduto ad una accurata revisione della linea e nel prossimo esercizio 1965 costruirà per il rione Casale una seconda linea di alimentazione in modo da garantire nel miglior modo possibile la continuità del servizio »;

considerato che a tutt'oggi non è stato affatto provveduto alla costruzione della seconda linea di alimentazione, mentre con le prime piogge autunnali si sono di nuovo manifestate, e con maggiore accentuazione, le interruzioni di corrente, con rinnovato gravissimo disagio e disappunto degli utenti, l'interrogante chiede di conoscere se e come intendano provvedere perchè le attese della popolazione, confortate e sostenute dall'annuncio della costruzione della nuova linea entro il 1965, possano essere finalmente e pienamente soddisfatte (3626).

PERRINO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

1) se risultino al Ministro l'entità e la eccezionale gravità dei danni recati nel territorio del comune di Tornaco (Novara) ai raccolti dalla gravissima grandinata del giorno 28 settembre 1965, così come è stato

segnalato dall'Autorità locale, intemperie che ha distrutto tutte le colture;

2) se ritenga provvedere ad adeguati interventi atti a risarcire i danni verificatisi, che per la loro entità ed in relazione anche alla imminenza dei raccolti, compromettono la gestione di Aziende agricole, che sono alla base della vita economica della località (3627).

BUSI

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste per conoscere:

1) se i Ministri intendano predisporre interventi atti a venire incontro alle popolazioni della Valle Cannobina (Novara) e precisamente dei comuni di Falmenta, Gurro, Cursolo-Orasso, Cavaglio-Spocchia, ove il nubifragio del 7 settembre 1965 e le successive giornate di pioggia e burrasche hanno irreparabilmente distrutte tutte le coltivazioni e la completa rete viaria (mulattiere, tratturi, strade agli alpeggi) su ambedue i versanti della valle;

2) se in particolare adeguati interventi saranno effettuati per riparare e ripristinare acquedotti e muri di contenimento e per risarcire i danni verificatisi a tutti i boschi e piantagioni comunali tenendo presente che tutte le anzidette Amministrazioni comunali hanno bilanci deficitari e non dispongono del benchè minimo mezzo finanziario per effettuare qualsiasi ripristino e quindi garantire normalità di vita a quelle popolazioni montane colpite dalle avversità atmosferiche (3628).

TORELLI

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 30 settembre 1965

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge.

Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (1267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (144).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè adottato a New York il 28 settembre 1962 (1008).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963 (1039).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960 (697).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957 (699).

6. Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro:

Convenzione internazionale del lavoro n. 117 concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;

Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962 (1170).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *Memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962 (1208).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 (1209).

9. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 (1216).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963 (1217).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Tutela delle novità vegetali (692).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari